
Margherita Frare Umberto Vincenti Giorgia Zanon

Inclusione

La contemporaneità dentro il diritto romano

Estratto



DIRITTI D'AUTORE RISERVATI © Copyright 2019

ISBN 978-88-243-2639-1

JOVENE EDITORE

Via Mezzocannone 109 - 80134 NAPOLI NA - ITALIA Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87 web site: www.jovene.it e-mail: info@jovene.it

I diritti di riproduzione e di adattamento anche parziale della presente opera (compresi i microfilm, i CD e le fotocopie) sono riservati per tutti i Paesi. Le riproduzioni totali, o parziali che superino il 15% del volume, verranno perseguite in sede civile e in sede penale presso i produttori, i rivenditori, i distributori, nonché presso i singoli acquirenti, ai sensi della L. 18 agosto 2000 n. 248. È consentita la fotocopiatura ad uso personale di non oltre il 15% del volume successivamente al versamento alla SIAE di un compenso pari a quanto previsto dall'art. 68, co. 4, L. 22 aprile 1941 n. 633.

Printed in Italy Stampato in Italia

Il dono dell'accoglienza. La ricomposizione dell'estraneo' in 'simile' Giorgia Zanon

SOMMARIO: 1. I romani e gli 'altri'. – 2. Diritto di visita e ospitalità in Kant. – 3. Il primitivo *hospitium*: un affare per pochi. – 4. Simili, ma non uguali. – 5. Ospiti dello Stato. – 6. L'ospitalità 'imposta'. – 7. Ospitare gli eserciti. – 8. Gli 'ospiti' barbari: un confine davvero spezzato?

1. I romani e gli 'altri'

Non è sempre facile, per lo storico, resistere alla tentazione di ricercare nel proprio passato, vicino o lontano che sia, le tracce di percorsi valoriali reali o, più spesso, soltanto vagheggiati nel presente¹ e, da questo punto di vista, il paradigma dell'ospitalità', con tutto il suo carico retorico e ideologico, si presta meglio di altri ad essere indagato con il fine, talvolta precostituito, di reperire, nelle pieghe della civiltà greca o romana, gli indizi di una pretesa, generale apertura verso lo straniero, di un atteggiamento di filantropica inclusione, o addirittura di integrazione, di un precoce quanto indimostrabile umanitarismo.

In realtà, anche se in Roma si dimostra probabilmente meno accentuata la componente etnocentrica propria di altre popolazioni antiche², è tuttavia l'ancestrale valore del confine,

¹ Contro questo tipo di approccio metodologico, G. Falcone, «*Ricerca romanistica e formazione del giurista (europeo*)», in «Europa e diritto e privato», II, 2006, p. 425 ss., con riferimento specifico alla ricerca romanistica. Utile, in proposito, anche la lettura di F. Musumeci, *Il diritto romano in Italia, oggi*, in «Anuario da Facultade de Dereito da Universidade de Coruña», XII, 2008, p. 677 ss.

² Sul punto, per tutti, L. Capogrossi Colognesi, *Il potere romano: cittadinanza e schiavitù*, in «Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi», XLIII, 1993, p. 285 ss. e, più recentemente, A. Calore, *Hostis e il primato del diritto*, in «Bullettino dell'Istituto di diritto romano» LVI, 2012, p. 118 ss.

sacro e inviolabile, e quindi della chiusura, tanto fisica quanto psicologica, a dominare sino ad epoca assai avanzata³: «l'ossessione latina del confine spaziale» – osserva Umberto Eco⁴ – «nasce con il mito della fondazione», e se Romolo uccide il fratello che non lo ha rispettato, Orazio Coclite diviene un eroe nazionale per aver impedito ai nemici di varcare il limite della città distruggendone l'unica via di accesso, il ponte Sublicio. Allo stesso modo, tutta l'ideologia della *pax romana* e lo stesso disegno politico di Augusto sembrano presupporre una precisa delimitazione dei confini, mentre si deve addirittura all'imperatore Aureliano, alla fine del III secolo, la realizzazione di una nuova, imponente cinta muraria quale simbolo, e monito insieme, di una identità ancora percepita come un valore da difendere ad ogni costo.

Né, al contrario, può opporsi la componente 'multietnica' della *civitas* primitiva, nata dalla mescolanza di stirpi latinosabine, se non dalla discendenza prodotta dal leggendario matrimonio tra Lavinia, figlia del re Latino, e lo straniero Enea; in entrambe le narrazioni è anzi già contenuto *in nuce* quello che sarà il criterio guida dei rapporti tra Roma e gli stranieri, ossia il criterio dell'*utilitas* individuale o pubblica, al punto da potersi parlare al riguardo di una sorta di 'immigrazione di qualità', con ciò intendendosi una politica di apertura, ma solo se e in quanto se finalizzata ad apportare risorse concrete ai cittadini e allo Stato⁵.

³ Come efficacemente rileva U. Vincenti, *Esclusione o inclusione? Riflessioni a partire dagli agri divisi vel adsignati*, in «Agri centuriati» VI, 2009, p. 254 (ora in questo volume, p. 27 s.): «La ricerca di un confine preciso e inviolabile e la conseguente ricerca della 'separatezza' nella convinzione che essa sia la sola dimensione in grado di veramente organizzare e ordinare; questa ricerca corrisponde ad una sorta di ossessione, di sindrome collettiva capace di coinvolgere e conformare la totalità dell'universo romano».

⁴ U. Eco, *I limiti dell'interpretazione*, Bompiani, Milano 1990, p. 41 ss.

⁵ Ancora Capogrossi, *Il potere* cit., p. 297, esalta «l'efficacia darwiniana» dei romani, capaci di selezionare ed integrare le risorse umane più idonee ed utili

E sarà proprio l'impossibilità di 'serrare' i confini terragni, e forse soprattutto culturali, religiosi e giuridici della *romanitas* a determinarne la fine attraverso un fenomeno lento e graduale, inizialmente gestito e controllato dal potere centrale ma che, a partire da un certo momento, risulta sfuggire ad ogni possibile limitazione. Ed in effetti, già tra III e IV secolo, i pur frequenti interventi degli imperatori, non di rado fortemente repressivi se non persecutori di ogni devianza rispetto ai canoni tradizionali della romanità, appaiono il frutto di un tanto disperato quanto vano tentativo di arrestare quello che ormai è un processo inarrestabile.

L'antico «ordine quadrato»⁶, costruito sull'idea della divisione e della netta separazione, tanto della terra, quanto delle categorie fondanti lo *ius* privato e pubblico, inizia a vacillare per poi frantumarsi definitivamente: i confini, sempre più evanescenti, vengono alfine rimossi o superati, aprendosi la strada a scenari politici, sociali, ideologici completamente nuovi. Lo stesso diritto, al di là delle permanenze nominalistiche e formali, è oggetto di profonde trasformazioni, nella frenetica ricerca di un nuovo equilibrio.

Nella convinzione che lo storico, asservito soltanto ai dati delle fonti, abbia il compito di riportare alla luce, per quanto gli sia possibile, i tratti somatici delle culture che lo hanno preceduto, nella loro a volte brutale nudità⁷, si tenterà qui di

al funzionamento della «macchina sociale». In senso analogo, ravvisa nella «capacità di arricchire e migliorare» la società e le istituzioni il presupposto della politica di accoglienza e di integrazione dei romani, G. Valditara, *L'immigrazione nell'antica Roma: una questione attuale*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2015, p. 33 ss.

⁶ L'espressione è di U. Vincenti, Categorie del diritto romano. L'ordine quadrato, Jovene, Napoli 2019⁴, p. XXII.

⁷ Di «memoria strumentalizzata» parla suggestivamente P. Ricoeur, *La memoria, la storia, l'oblio*, a cura di D. Iannotta, Cortina Raffaello, Milano 2003, pp. 116, 455 ss. (ed. or. *La mémoire, l'histoire, l'oblie*, Éditions du Seuil, Paris 2000), insistendo sul dovere, anche etico, che impone allo storico (in ciò acco-

delineare contenuti e obiettivi della prima forma di 'ospitalità' conosciuta nel mondo romano, ripercorrendone poi l'evoluzione (o, piuttosto, l'involuzione) attraverso i secoli quando essa assumerà via via nuovi contorni e nuove finalità in conformità con i mutati assetti politico-istituzionali e le diverse esigenze sociali, militari ed economiche.

Manifestazione di quella ostinata resistenza ad abbandonare le istituzioni tradizionali di cui è ampia traccia nella cultura giuridica romana, lo schema dell'ospitalità, nella sua storia più che millenaria, mantiene in effetti immutata solo la sua antica denominazione, al di sotto della quale si celano scelte politiche e obiettivi costituzionali in costante movimento e non di rado in contraddizione con quelli che ne avevano giustificato l'introduzione.

2. Diritto di visita e ospitalità in Kant

Nel suo progetto filosofico *Per la pace perpetua*, Kant pone, quale terzo articolo definitivo, la creazione di un diritto cosmopolitico «limitato alle condizioni di una universale ospitalità»⁸, intendendo, con essa, non certo un principio di relazionalità filantropica, ma un vero e proprio diritto naturale di visita (*Besuchrecht*) riconosciuto ad ogni essere umano in forza del principio per cui la superficie terrestre costituisce un possesso comune all'intera umanità. Partendo dalla constatazione empirica secondo la quale gli uomini, per la limitatezza degli spazi in cui si trovano a vivere, sono costretti a incontrarsi e a interrelazionarsi, il filosofo pensa, in altre parole, ad una sorta

munato al giudice) di porsi – nei limiti del possibile – quale «terzo imparziale» rispetto alle «prove» a sua disposizione.

⁸ I. Kant, *Per la pace perpetua. Progetto filosofico*, in *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, a cura di N. Bobbio, L. Firpo, V. Mathieu, Utet, Torino 1998, p. 301 ss. (ed. or. *Zum ewigen Frieden*, F. Nicolovius, Königsberg 1795).

di libertà di passaggio su qualsiasi luogo della terra, a prescindere dalle condizioni particolari che caratterizzano i singoli ordinamenti giuridici, libertà che, nel consentire la momentanea sosta presso il territorio altrui, risulta specificamente finalizzata al «tentativo», da parte dello straniero, di porre le basi per una pacifica relazione con gli «antichi» abitanti⁹.

Ma tale universale diritto, al quale corrisponde il dovere degli Stati di non trattare in maniera ostile gli stranieri, permettendo loro di realizzare (o, almeno, di tentare di realizzare) gli scambi commerciali necessari alla sopravvivenza della specie umana, trova invalicabile limite nel mantenimento, da parte dell'ospite, di un contegno a suo volta pacifico e rispettoso delle regole e dei valori propri della comunità ospitante, non potendo l'ospitalità trasformarsi in una minaccia per l'ordine e la sicurezza di quest'ultima.

Allo stesso modo, il generale *diritto di visita* spettante allo straniero *tout court* non può allargarsi a ricomprendere facoltà e pretese ulteriori, quali la residenza presso il paese accogliente, in quanto ciò lo trasformerebbe nel diverso, e più ampio, *diritto di ospitalità* (*Gastrecht*)¹⁰, ammissibile solo a seguito di un «benevolo accordo particolare» e volto, letteralmente, a «rendere l'ospite un temporaneo coabitante della casa», qui evidentemente intesa non solo, e non tanto, come

⁹ Come sarà ancora ribadito nella *Metafisica dei costumi* (1797), ove il diritto cosmopolitico viene radicalmente distinto dal «diritto di insediamento sul suolo di un altro popolo», si tratta qui della mera facoltà, per lo straniero, di «proporsi» come membro di una società o di tentare un commercio con i membri di questa, ciò che non equivale affatto al diritto di entrare in quella società o di instaurare relazioni commerciali con gli «antichi abitatori». Al riguardo, cfr. A. Cicatello, *Diritto cosmopolitico e ragione in Kant*, in «Etica & politica», XX, 2018, 1, p. 330, che sottolinea come, nel pensiero kantiano, si colga l'intento di difendere le ragioni dei «nativi» (ossia dei primi possessori della terra) dalle condotte aggressive di quei «visitatori» che non esitano a trasformare il temporaneo e limitato diritto di passaggio su ogni luogo del pianeta in forme di occupazione violenta e tendenzialmente perpetua.

¹⁰ Ivi, p. 302 (il corsivo è dell'Autore).

edificio materiale ma, soprattutto, come 'costruzione' familiare e sociale¹¹.

In Kant, dunque, il confine, e con esso l'identità culturale del singolo popolo, c'è e resta inviolabile, e la stessa più estesa forma di ospitalità, seppur preordinata a realizzare una (circoscritta) convivenza tra cittadini e stranieri, risulta comunque subordinata ad una formale convenzione che ne stabilisca condizioni e limiti.

3. L'antico hospitium: un affare per pochi

È sorprendente notare come nella speculazione kantiana vengano sapientemente ripresi ed elaborati termini e concetti profondamente radicati nella cultura occidentale e, per quanto di nostro interesse, in quella romana¹², tra i quali l'originaria contrapposizione tra l'*hostis*, ovvero, lo straniero genericamente inteso, al quale era dovuta una condizione di tendenziale non ostilità¹³, almeno fino al verificarsi di una si-

¹¹ In questa prospettiva, l'aggettivo *domesticus*, evidentemente derivato da *domus*, contrappone all'*ex-traneus* (letteralmente, che sta fuori) colui che viene riconosciuto come simile, familiare, vicino al gruppo e alle sue usanze. Sulla valenza dell'avverbio *extra* e, in generale, delle voci derivate dal latino *ex - ter*, ai fini della costruzione del concetto di esterno, straniero e, come tale, 'altro', 'diverso', F. Mercogliano, *Gli stranieri nell'antica Roma*, in «Index» XLII, 2014, p. 202.

¹² Per una ampia e documentata ricostruzione della pratica dell'ospitalità nel mondo greco, cfr. Ch. Lécrivain, s.v. hospitium in Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, a cura di Ch. V. Daremberg, E. Saglio, III.1, Librairie Hachette, Paris 1900, p. 294 ss., che ne evidenzia i molteplici punti di contatto con l'antico hospitium romano.

¹³ La tesi di un perenne stato di inimicizia tra le popolazioni antiche, già sostenuta dal Mommsen, *Disegno del diritto pubblico romano*, a cura di P. Bonfante, Vallardi, Milano 1904, p. 72 ss. (ed. or. *Abriss des römisches Staatsrecht*, Duncker und Humblot, Leipzig 1873), e successivamente soppiantata dall'antitetica, e altrettanto indimostrata, idea di un'amicizia naturale tra le genti (cfr. P. Frezza, *Ius gentium* in «Revue internationale des droits de l'antiquitè», I.1, 1949, p. 259 ss.; V. Arangio-Ruiz, *Storia del diritto romano*, Jovene, Napoli

tuazione di contrasto con il superiore interesse generale, e l'*hospes*¹⁴, lo straniero con il quale, tramite accordo privato (ma, come vedremo, anche pubblico), si intratteneva, a condizione di reciprocità, una specifica e protratta relazione di

1957⁷, p. 142 ss.; F. De Visscher, *Droit de capture et 'postliminium in pace'* in Études de droit romain public et privè, Giuffrè, Milano 1966, p. 117 ss.; più cauto, F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, II, Jovene, Napoli 1972-1973, p. 17 ss., su cui le utili osservazioni di F. Sini, *Pace, guerra, diritto. Sulla teoria dei rapporti internazionali nella Storia della costituzione romana di Francesco De Martino*, in «Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana», V, 2006, p. 1 ss.) non appare oggi più sostenibile. Maggiormente convincente sembra in effetti pensare ad una condizione di generale indifferenza nei confronti dello straniero che poteva di volta in volta virare verso il conflitto o, al contrario, verso forme di cooperazione pacifica, sempre sulla base del criterio dell'utilità delle singole comunità, e di Roma in particolare. In proposito, ampiamente, B. Paradisi, *Storia del diritto internazionale nel Medio Evo*, Giuffrè, Milano 1940, p. 32; A. Maffi, s.v. straniero in *Enciclopedia del Diritto*, XLIII, Giuffrè, Milano 1990, p. 1139; P. Catalano, *Linee del sistema sovrannazionale romano*, Giappichelli, Torino 1965, p. 13 ss.

¹⁴ Al riguardo, É. Benveniste, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, I. Economia, parentela, società, Einaudi, Torino 1976, p. 68 ss. (ed. or. Le vocabulaire des institutions indo-européennes, Les Éditions de Minuit, Paris 1969), mette in evidenza come, originariamente, il termine hostis fosse privo di qualsiasi riferimento all'idea di inimicizia, distinguendosi anzi dal generico (e più tardo) peregrinus proprio per indicare lo straniero con il quale i romani intrattenessero un qualche rapporto di reciprocità. Solo a seguito del formarsi di situazioni di contrapposizione tra «ciò che è interno e ciò che è esterno alla civitas», hostis sarebbe passato a indicare l'estraneo, il nemico tout court, mentre, per alludere all'ospite in senso stretto, si sarebbe impiegato il diverso, ma comunque derivato, termine di hospes. Sul punto già M. Marchetti, s.v. hospitium, in Dizionario epigrafico di antichità romane, a cura di E. De Ruggiero, III, «L'Erma» di Bretschneider, Roma 1962 (rist. anast.), p. 1044, osservava come hostis designasse lo straniero in generale, al quale spettava, ma solo potenzialmente, il diritto all'ospitalità, mentre hospes indicasse, più precisamente, il non cittadino che godesse, in concreto, di tale diritto. In senso sostanzialmente analogo, F. De Martino, s.v. hospes/hospitium, in Enciclopedia Virgiliana, II, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1985, p. 858; S. Randazzo, La statuto giuridico dello straniero e l'hospitium nel diritto romano arcaico, in Lo straniero e l'ospite. Diritto. Società. Cultura, a cura di R. Astorri e F.A. Cappelletti, Giappichelli, Torino 2002 (pubbl. 2003), p. 56 s.; A. Calore, Hostis cit., p. 107 e, da ultimo, F. Mercogliano, Hostes novi cives. Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica, Jovene, Napoli 2017, p. 15 ss.

ospitalità presso la *domus* del protettore¹⁵, non solo nella sua dimensione spaziale, ma altresì in quella familiare, sociale e religiosa.

In questo senso depone la stessa polisemia del termine *hospitium* il quale, nelle fonti storiche, vale emblematicamente a indicare tanto l'accordo costituivo della relazione¹⁶, quanto la relazione stessa¹⁷, quanto, infine, il contenuto fondante di questa, ossia l'alloggio fornito all'ospite ogniqualvolta ve ne fosse la necessità o la richiesta¹⁸. E proprio nell'ottica di una,

¹⁵ La strettissima relazione intercorrente tra *hospitium* e *domus* si coglie nella stessa formula di invito rivolta al futuro ospite attestata da Cicerone tanto con riferimento a ipotesi di relazione privata (*Verr.*, 2.2.89: «eum domum suam invitare») che pubblica (*Verr.*, 2.4.25: «invitare eum publice tecto ad domo»). All'idea di una 'comunione' di vita domestica tra gli ospiti si richiama ancora Cicerone (ad. fam., 13.19.1: «...ut mecum viveret») dal quale si evince che la cessazione del vincolo avrebbe congruamente determinato l'immediato abbandono della casa da parte dell'ospite (*Verr.*, 2.2.89: «hospitium ei renuntiat, domo eius emigrat»).

¹⁶ Nell'assenza di fonti coeve, si può presumere che il vincolo di ospitalità fosse inizialmente assunto mediante dichiarazione giurata, invocante la protezione divina, la quale, come è stato osservato (per tutti, U. Vincenti, *I fondamenti del diritto occidentale*, Laterza, Roma-Bari 2010, p. 35 s.), seppur realizzata mediante una promessa unilaterale, implicava alla sua base un precedente accordo con il destinatario delle parole. Non è d'altra parte esclusa una conclusione «implicita» dell'accordo attraverso lo scambio delle mani destre (al riguardo, *infra*, alle ntt. 47 e 48), gesto ugualmente carico di significato, tanto dal punto di vista religioso che comportamentale. L'aggancio con la *fides*, e, quindi, con la dimensione religiosa, resta, in effetti, a connotare, anche in epoca più tarda, i reciproci vincoli di ospitalità assunti tra le parti, non solo in ambito privato, ma anche pubblico, dove lo strumento più frequentemente utilizzato per la conclusione dell'accordo appare quello del *foedus*.

¹⁷ Serv., ad Aen. 11.114: «hoc verbum duo significat (et quo ab alio recipimur) et quo aliquem recipimus».

¹⁸ Frequenti riferimenti a *hospitium* nel senso generico di alloggio, ricovero in Virg., *Aen.* 1.299; 540; 672; 7.202; *Georg.* 3.343. Al riguardo, con altre testimonianze, R. Degli Innocenti Pierini, s.v. *hospes/hospitium*, in *Enciclopedia Virgiliana*, II, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1985, 860 ss. Analogo significato si riscontra in numerosissime iscrizioni funerarie ove l'*hospitium* è, appunto, rappresentato dal luogo di sepoltura: così, ad esempio, in CIL VI.27788 e XIII.7234; *AE* 1980, 186.

anche protratta, seppur mai definitiva, permanenza dello straniero in Roma va letta l'insistenza degli autori sull'opportunità che le abitazioni signorili si dimostrassero adeguate, sia in termini di spazio che di *confort*, all'accoglienza di più ospiti, anche contemporaneamente¹⁹, in ciò misurandosi lo stesso onore e prestigio del padrone di casa²⁰.

Al di là della discussa questione dei rapporti tra *hospitium* e *ius commercii*²¹, non vi è dubbio che attraverso questa ancestrale forma di amicizia, risalente con ogni probabilità ad epoca precivica, si intendessero promuovere quei rapporti di cooperazione e di scambio ancora sconosciuti al mondo del diritto²² e, in effetti, è proprio nell'ottica di favorire la perma-

¹⁹ Cic., de off. 1.139; 2.64; Vitruvio 6.10; 5.7. Sul punto, R. Leonhard, s.v. hospitium, in Paulys Real-encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, VIII, J.B. Metzler, Stuttgart 1913, p. 2496.

²⁰ L'importanza di intrattenere molteplici vincoli di ospitalità, soprattutto con famiglie nobili e facoltose, è efficacemente delineata da Cicerone (*pro Roscio Am.* 6.15), il quale rimette proprio agli ospiti e agli amici di famiglia il compito di difendere la vita e la reputazione dell'imputato.

²¹ Nell'ambito della sterminata letteratura volta ad analizzare le primitive forme di relazioni giuridiche intrattenute dai romani con gli stranieri, è doveroso citare quanto meno L. Capogrossi Colognesi, *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della civitas romana*, La Sapienza, Roma 2000, p. 51 ss., e Calore, *Hostis* cit., p. 111 ss., cui si aggiunge il recentissimo lavoro di Mercogliano, *Hostis* cit., p. 26 ss., seppur senza riferimento al problema dell'*hospitium*. Una specifica attenzione ai rapporti tra *hospitium* e *ius commercii* è, invece, rivolta da L. Solidoro Maruotti, *Sulla condizione dello straniero nel mondo romano*, in «Rivista della Scuola superiore dell'economia e delle finanze», I, 2006, p. 21 ss., la quale, considerando l'ospitalità come «uno dei modi più antichi di cooptazione degli stranieri nell'orbita dell'ordinamento giuridico romano» ritiene che l'ospite fosse ammesso, tra l'altro, al compimento dei negozi giuridici riservati ai romani, tra cui, certamente, l'atto traslativo della *mancipatio*.

²² Per una critica alla ormai superata tesi del Mommsen, *Das Römische Gastrechtund die Römische Clientel*, in *Römische Forschungen*, I, Weidmannsche Buchandlung, Berlin 1864, p. 326 ss., che, sulla base dell'assunto di una originaria inimicizia tra popoli, considerava l'*hospes* come il prigioniero di guerra, ma in stato di libertà, ampiamente, M. Lemosse, '*Hospitium*', in *Sodalitas*. *Scritti in onore di Antonio Guarino*, III, Jovene, Napoli 1984, p. 1269 ss.

nenza dello straniero lontano dalla sua patria, consentendogli di realizzare le operazioni commerciali ritenute più proficue, che si comprende il carattere ampio e tendenzialmente indefinito dell'ospitalità, quasi una sorta di 'assicurazione globale' che implicava, tra l'altro, la condivisione della mensa²³ e dei bagni dell'ospitante²⁴, l'assistenza giudiziaria²⁵, le cure mediche²⁶, l'educazione dei figli²⁷, il riscatto per la prigionia di guerra²⁸ e, persino, la sepoltura in caso di morte²⁹.

Come si evince dalla consuetudine dello scambio di *mu*nera tra le parti, l'antico hospitium recava in sé l'idea della donazione remuneratoria (o, per dirla con Benveniste³⁰, della

²³ All'uso di fornire il vitto, si riferiscono, ad esempio, Liv. 23.8.9; Virg. Aen. 10.460 («hospitium et mensas») e Tacito, ann., 15.52 («sacra mensa»), mentre nominano una cena adventicia – non necessariamente collegata all'arrivo dell'ospite – Apul., met. 2.11; Cic., de off. 2.64; Colum. 12.3.4; Plaut., Bacch. 2.3.479-483; Most. 4.3.12; Vitr., 6.7.4. Alle necessità quotidiane dell'ospite era, verosimilmente, adibito uno specifico servus ab hospitiis, di cui è traccia in CIL VI. 7290 e 9474.

²⁴ È plausibile pensare che l'ospitalità comprendesse anche l'occorrente per il bagno, come si evince da Cicerone (Cic., *ad fam.* 9.5); a ciò sembra riferirsi il termine *lautia* che, con il tempo, passò più genericamente a indicare tutti gli utensili d'uso quotidiano destinati agli ospiti. Così, in Fest., s.v. *dacrimas* (L. p. 60, 68.6), con riguardo all'ospitalità riservata agli ambasciatori stranieri: «*dautia, quae lautia dicimur et dantur legatis hospitii gratia*».

²⁵ In questi casi il cittadino ospitante, chiamato a rappresentare l'ospite in giudizio e a difenderlo dalle ingiustizie, avrebbe agito *«alieno nomine pro tutela»*. Al riguardo, Cic., *div. in Caec.* 20; Plin., *ep.* 3.4.5. La compiacenza dovuta all'ospite poteva, talvolta, tradursi anche nel procacciamento di più o meno lecite forme di vantaggio economico o politico, come si ricava da Livio, 4.13.

²⁶ Liv. 25.18.4.

²⁷ Liv. 9.36.3.

²⁸ Val. Max. 4.3.4.

²⁹ Cfr. CIL II.5556; VI.244.

³⁰ Benveniste, *Il vocabolario* cit., p. 69.

³¹ In proposito, S. Randazzo, *Gli equilibri della cittadinanza romana fra sovranità e impatto sociale*, in «Teoria e Storia del diritto privato», V, 2012, p. 38 [ora in *Integration in Rome and in the Roman World. Proceedings of the Tenth Workshop of the International Network Impact of Empire (Lille, 23-25 giugno 2011)*, Brill, Leiden-Boston 2014, p. 40].

«relazione di compenso») e, d'altra parte, la reciprocità insita nell'offerta di ospitalità presupponeva l'aspettativa di un egual trattamento nel paese dell'ospite³¹: in ogni momento, infatti, i ruoli avrebbero potuto invertirsi trasformando l'ospitante-protettore in ospite-protetto e l'ospite-protetto in ospitante-protettore³².

La tendenziale perpetuità del legame di hospitium, in grado di trasmettersi, senza soluzione di continuità, di generazione in generazione³³, poteva del resto essere interrotta in qualsiasi momento tramite una inequivoca, ma del tutto insindacabile, manifestazione di rinuncia o di mutuo dissenso³⁴, senza che in ciò risultassero rilevanti circostanze estranee alla volontà dei contraenti, nemmeno quando espressione di un superiore interesse generale, come, ad esempio, l'intervenuto stato di belligeranza tra le rispettive comunità di appartenenza³⁵. Così si desume da un passo di Livio³⁶ dove l'autore si sofferma sull'incontro/scontro tra due hospites di antica data, il romano Tito Quinzio Crispino e il campano Badio (*T. Quinctio Crispino Badius Campanus hospes erat, perfamiliari hospitio iunclato*), in occasione della battaglia di

³² In questo senso, Marchetti, s.v. hospitium cit., p. 1044. Il termine hospes appare del resto usato nelle fonti (e nella stessa lingua italiana) per designare entrambe le parti della relazione, come dimostra, ad esempio, Virgilio (Aen. 8.463) con riferimento tanto ad Enea, quanto all'amico e protettore, Evandro. Al riguardo cfr. anche il v.532 dove Servio annota: «'hospes' et qui suscipit et qui suscipitur ... vocatur». Sul punto, cfr. Calore, Hostis cit., p. 131, che ricorda altresì un passo della commedia plautina Mostellaria (478-482) ove hospes indica, inequivocabilmente, «tanto il soggetto attivo che quello passivo dell'ospitalità».

³³ Cic., ad fam. 13.34 e 36.; Liv. 42.38; Plaut., Poen. 5.2.1050.

³⁴ Così Plaut., *Cistell.* 2.1.27 da cui si evince che la rottura dell'accordo poteva avvenire anche per fatti concludenti, come la distruzione delle *tesserae hospitales*.

³⁵ In questo senso, Randazzo, *Gli equilibri* cit., p. 41, il quale ben precisa come nell'*hospitium*, alla pari di qualsiasi altra situazione su base pattizia, quando finisce il consenso «finisce il legame, finisce l'ospitalità».

³⁶ Liv. 25.18.1 ss.

Benevento del 214 a.C. che vedeva, appunto, coinvolti l'esercito romano da una parte, e quello di campani e lucani, al servizio di Cartagine, dall'altro.

Convocato da Badio in persona presso gli avamposti della città, Crispino si reca al colloquio convinto di partecipare ad un incontro amichevole e familiare, come conviene a chi mantenga saldo il ricordo del diritto derivante da un accordo privato, pur nella rottura delle convenzioni pubbliche di alleanza (ratus conloquium amicum et familiare quaeri manente memoria etiam in discidio publicorum foederum privati iuris), ma, giunto a destinazione, deve prendere atto dell'atteggiamento radicalmente diverso di Badio che lo sfida apertamente al combattimento (Provoco te ... ad pugnam, Crispine).

Inizialmente incredulo, Crispino si dimostra esitante ad accettare la sfida e invoca, ancora una volta, lo stretto legame di *hospitium* intercorrente con Badio, legame reso ancor più forte e intimo dalla malattia che aveva colpito quest'ultimo mentre si trovava a Roma, costringendolo ad una lunga permanenza presso la casa dell'amico, dove era stato curato senza badare a spese e con affetto (*creverat consuetudo*, *quod aeger Romae apud Crispinum Badius ante defectionem Campanam liberaliter comiterque curatus fuerat*).

Affermando espressamente di non voler profanare la destra con l'uccisione di un ospite (ne hospitali caede dextram violet), Crispino rifiuta dunque la battaglia, esortando l'avversario a cercare altri nemici con cui battersi e solo a seguito della dichiarazione solenne con cui Badio denuncia pubblicamente la cessazione del vincolo (Si parum publicis foederibus ruptis dirempta simul et privata iura esse paret, Badium Campanum T. Quinctio Crispino Romano palam duobus exercitibus audientibus renuntiare hospitium) e, giocando con le parole, accusa Crispino di essere un nemico travestito da ospite (hospitalem cum hostem appellans simulantem parcere), escludendo ogni possibilità di accordo tra nemici (hosti cum hostem hostem appellans simulantem parcere).

ste), il romano si risolve, alfine, con il consenso dei suoi comandanti a prendere le armi contro l'antico ospite³⁷.

Evocative della peculiare formula di 'condivisione' sottesa al rapporto di ospitalità, nella quale sembrano emblematicamente concorrere elementi tanto di comunione (*cum*), quanto di divisione (*divido*), appaiono le cosiddette *tesserae hospitales*, sorta di tavolette di svariate forme e materiali (bronzo, avorio, ceramica, osso), raffiguranti le due metà del medesimo oggetto o della medesima parola, che le parti solevano spezzare insieme e poi scambiare tra loro in segno di riconoscimento³⁸. Anche a distanza di molti anni, l'atto della

³⁷ La presenza di un antico vincolo di ospitalità determina, al contrario, la rinuncia al duello tra Glauco e Diomede, valorosi eroi greci che, nel rispetto dei legami familiari, non esitano a scambiarsi simbolicamente le armi e a stringersi reciprocamente la mano giurandosi fede (Hom., *Il.* 6, 119-236).

³⁸ La più antica testimonianza epigrafica di un vincolo di *hospitium* privato è rappresentata dalla placchetta d'avorio con forma di leoncino scoperta in prossimità di un deposito votivo dell'area di Sant'Omobono a Roma. Risalente, con ogni probabilità, alla prima metà del VI secolo a.C., essa reca un'iscrizione etrusca («Araz Silgetanas Spurianus») che attesta il legame di ospitalità intercorrente tra un appartenente alla nobile famiglia etrusca degli Spurinas (su cui il recentissimo volume di M. Torelli, Gli Spurinas. Una famiglia di principes nella Tarquinia della 'rinascita', «L'Erma» di Bretschneider, Roma 2019), e un cittadino romano. In proposito, con una bella immagine, F. Costabile, Storia del diritto pubblico romano. Manuale per gli studi universitari, Iiriti editore, Reggio Calabria 2012³, p. 57. Ad essa si aggiunge la tavoletta bronzea (CIL I.1764) raffigurante la metà di una testa di ariete, ritrovata nel territorio di Trasacco (L'Aquila), sul cui retro sono incisi i nomi dei due contraenti, il romano T. Manlius e il marso T. Staodius, separati dalla parola hospes. La morfologia del piccolo oggetto, risalente, verosimilmente, alla tarda età repubblicana, suggerisce l'esistenza di un'altra metà identica, ma speculare, la cui esibizione avrebbe permesso il riconoscimento tra le parti e, quindi, l'attuazione del rapporto di ospitalità. In proposito, ampiamente, L. Luschi, L'ariete dei 'Manlii': note su una tessera hospitalis dal Fucino, in «Studi classici e orientali», LIV, 2008, p. 137 ss. Riproduce, ancora, la metà sinistra di una testa di ariete la tavoletta in bronzo custodita presso il museo archeologico di Vienna (CIL I.26), recante il nome del solo ospite romano Atilies Sarranes Caii Marci filii, mentre è plausibile pensare che l'altra metà fosse custodita dalla controparte straniera. Cenni, in proposito, in Marchetti, s.v. hospitium cit., p. 1057 ss.; più in generale, J. Ni-

ricomposizione dell'intero, attraverso l'accostamento fisico delle due matrici, valeva, invero, a simboleggiare la ritrovata unità tra gli ospiti, e le loro famiglie, la potenza del patto amicale a suo tempo concluso³⁹.

L'indefinita durata del rapporto, unita alla gravosità degli impegni reciprocamente assunti dalle parti, potenzialmente sempre chiamate all'adempimento, lascia d'altra parte presumere che il primitivo *hospitium* non fosse poi troppo diffuso nel mondo antico e a Roma, in particolare; esso non era certo causa di incondizionato afflusso in città da parte di poveri diavoli in cerca di fortuna, ma, al contrario, doveva risultare un 'affare' per pochi, un segnale di distinzione e di capacità patrimoniale che poteva coinvolgere solo i ceti più abbienti della popolazione. A questo riguardo anzi, come ben osserva Cicerone riferendosi ai *Graeci*, se un generale atteggiamento di 'urbanità' nei confronti degli stranieri rientrava senza dubbio nella benevolenza propria dell'uomo dabbene, appariva tuttavia doveroso (*oportere*) stringere legami di ospitalità soltanto con i migliori tra loro (*optimes*)⁴⁰.

cols, The ritual of hospitium: the tesserae hospitales, in Ancient Documents and their Contexts. First North American Congress of Greek and Latin Epigraphy, 2011, Leiden-Boston 2015, p. 190 ss.

³⁹ A proposito dell'origine del termine *symbolum* quale «insieme ricostruito, unità ritrovata nella diversità», cfr. V. Melchiorre, *L'immaginario simbolico*, I.S.U. Università Cattolica, Milano 2005, p. 3 ss. Di *tesserae* nel senso di *symbola* parla, in effetti, Plauto (*Bacch.* 265; *Pseud.* 53 e 55) al quale si deve, tra l'altro, una efficacissima 'fotografia' del ricongiungimento, mediante scambio di *tesserae hospitales*, tra i figli di due antichi ospiti (*Poen.* 5.1.955 e 5.2.1049-1055): «Si itast, tesseram conferre si vis hospitalem, eccam attuli». – «Agedum, huc ostende. Est par probe quam habeo domi!» – «O mi hospes, salve multum! Nam mihi tuus pater patritus ergo hospes Antidamas fuit. Haec mihi hospitalis tessera cum illo fuit» – «Ergo hic apud me hospitium tibi praebitur; nam haud repudio hospitium ...».

⁴⁰ Cic., *ad Quint. fratr.* 1.1.16. Già Platone (*leg.* 12.952d-953e), pur riconoscendo l'opportunità di trattare in maniera affabile tanto gli stranieri che si spostassero continuamente di paese in paese, «come gli uccelli migratori», per ragioni di convenienza commerciale, quanto coloro che si recassero in un

Come si è visto, la scelta operata dal *pater familias* non era infatti priva di conseguenze a lungo termine, né per i discendenti – nei cui confronti l'accordo avrebbe continuato ad esplicare i suoi effetti, forse anche con maggiore intensità – né per la collettività intera che sarebbe risultata certamente pregiudicata dalla presenza nell'urbe di personaggi scomodi, pericolosi, o anche soltanto inutili.

Da questo punto di vista, può anzi riconoscersi come attraverso l'esibizione, alle porte delle città o alle stazioni doganali, delle prestigiose tesserae hospitales, venisse ad attuarsi un meccanismo rigido e selettivo di controllo degli ingressi che, nel premiare coloro che risultassero in qualche modo graditi alla classe dirigente, escludeva invece tutti gli stranieri che non fossero in grado di contare su adeguate forme di accoglienza e di sostentamento⁴¹.

In un mondo ancora tendenzialmente ostile verso forme di 'mobilità' internazionale, laddove la disponibilità di regolari documenti di viaggio doveva risultare estremamente complessa e dispendiosa⁴², la pratica dell'ospitalità finiva così per

luogo al fine temporaneo di assistere ad uno spettacolo artistico, ravvisava un obbligo di ospitalità solo nei confronti di chi giungesse in città per esigenze pubbliche o nei confronti di quei rarissimi «osservatori» che avessero chiesto di «vedere qualcosa di bello, qualcosa che si distingue per bellezza da ciò che si vede negli altri Stati»: questi ultimi vengono anzi espressamente esortati a bussare, senza invito, «nelle case dei ricchi e dei saggi, essendo tali anche loro».

⁴¹ Ciò d'altra parte appare confermato dai profili personali e familiari delle più celebri coppie di *hospites* della storia romana, tra i quali, oltre ai già ricordati T. Quinzio Crispino, console, e il campano Badio (Liv. 25.18.4), possono menzionarsi Catone l'Uticense e Deiotaro, tetrarca dei Galati e fedele amico dei romani (Plut., *Cato min.* 12.2); Scipione e il re della Numidia, Siface (Liv. 30.13.8); il console Marcio Filippo e il re di Macedonia, Perseo (Liv. 42.38.8); il fratello di Cicerone e il druido Gallo (Cic., *div. in Caec.* 1.41); l'ambasciatore romano Marco Mettio e Ariovisto, capo dei germani (Caes. 1.47).

⁴² G. Purpura, *Passaporti romani*, in «Aegyptus. Rivista italiana di Egittologia e Papirologia», LXXXII, 1-2, 2002 (pubbl. 2005), p. 131 ss. [= «Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo», XLIX, 2004 (pubbl. 2005) p. 207 ss.].

rappresentare una ennesima linea di demarcazione sociale, un fattore di radicale distinzione tra il modo di spostarsi dei cittadini benestanti, i quali potevano contare sull'accoglienza e l'appoggio di amici altrettanto facoltosi, e quello del popolo minuto che, nell'attraversare territori sconosciuti e pericolosi, doveva ingegnarsi per scovare qualche valido 'titolo' di accesso alle città, sperando al più nel ricovero presso squallide, e non di rado malfamate, locande o *tabernae*⁴³. Agli occhi di Plutarco doveva, in effetti, risultare davvero straordinario il frugale atteggiamento di Catone⁴⁴ che, nel corso del suo viaggio in Asia, non esitava ad incaricare i suoi servi (il panettiere e il cuoco) di preparargli un alloggio presso qualsiasi osteria, ove si contentava di ciò che veniva offerto, sopperendo così, quando necessario, all'assenza di rapporti di ospitalità.

Ed è proprio questa perfetta, ideale consonanza tra l'idea di ospitalità e i valori fondanti dell'aristocrazia romana⁴⁵, tra l'interesse particolare del singolo *pater familias* e quello gene-

⁴³ Piacevolissima la lettura delle 'cronache' del viaggio compiuto da Roma all'Asia, e viceversa, da Cicerone, Paolo di Tarso e Elio Aristide, come ricostruite da G. Bejor, Il viaggio da Roma all'Asia e ritorno, in In viaggio. Viaggi e viaggiatori dall'antichità alla prima età contemporanea. Atti del convegno, La Morra 20 giugno 2009, a cura di E. Panero, Associazione Culturale Antonella Selvatico, La Morra - Cuneo 2011, p. 13 ss., da cui emerge, con particolare vivacità, l'immagine di bettole fumose e sovraffollate, nelle quali si serve un «pane duro come un sasso e le brocche non sono più piene di acqua», mentre le ragazze offrono volentieri la propria «compiacenza». In proposito, cfr., altresì, L. Casson, Viaggi e viaggiatori dell'antichità, Mursia, Milano 2005 (ed. or. Travel in the Ancient World, Allen und Unwin, London 1974); R. Chevallier, Voyages et déplacement dans l'Empire Romain, Armand Colin, Paris 1988 e, con specifico riguardo al passaggio da una ospitalità spontanea e gratuita a forme di accoglienza retribuite e professionali, H.C. Peyer, Viaggiare nel Medioevo. Dall'ospitalità alla locanda, Laterza, Roma-Bari 2009. Suggestioni anche in R. Whittaker, Il povero, in L'uomo romano, a cura di A. Giardina, Laterza, Roma-Bari 1989, p. 299 ss.

⁴⁴ Plut. Cato minor, 12.2.

⁴⁵ Al riguardo, interessante quanto scrive Mercogliano, *Hostes* cit., p. 36, a proposito della «visione sovranazionale» propria dei ceti dirigenti della società romana.

rale della collettività, a giustificare la particolare carica obbligante riconosciuta al vincolo di *hospitium*, il quale, pur privo delle coattività propria delle obbligazioni civili, trovava nella *fides* – intesa sia come divinità protettrice della lealtà nelle relazioni interpersonali⁴⁶, sia come concreto principio comportamentale implicante la fedele osservanza degli accordi e delle promesse, al di là di astute e pretestuose interpretazioni della parole pronunciate – una efficacissima spinta interiore all'adempimento⁴⁷.

In effetti, numerose sono le fonti che confermano come l'assunzione del rapporto di *hospitium* fosse usualmente accompagnata, oltre che dal giuramento, dalla *dextrarum iunctio*, la stretta delle mani destre⁴⁸, la quale, sanciva, allo stesso tempo, la consensualità dell'atto e l'affidamento riposto nella lealtà della controparte, in conformità, appunto, alle prescrizioni etico-religiose derivanti dall'aggancio con la *fides*⁴⁹.

⁴⁶ Di *dii hospitales* parla, in effetti, Tacito (*ann.* 15.52), forse con riferimento alle ancestrali divinità di *Sancus* e *Dius Fidius*, protettrici delle relazioni internazionali. Il patrono per eccellenza del rapporto di ospitalità era, peraltro, *Iuppiter*, detto, appunto, *hospitalis*, nel cui nome veniva prestato il giuramento: Cic., *ad Quint. fratrem* 2.10-12. La relazione con la 'casa' sembra, d'altra parte, giustificare il richiamo ai *Penates* che compare in Cic., *pro Deiot.* 8, nonché in CIL VII.00237.

⁴⁷ Al riguardo, G. Falcone, *La definizione di obligatio, tra diritto e morale: appunti didattici,* Giappichelli, Torino 2017, p. 34 ss., il quale, chiarendo la distinzione tra doverosità morale e vincolatività giuridica, espressa da Seneca nel dualismo *honestum - necessarium*, ben evidenzia come l'osservanza dei doveri morali connessi agli *officia* trovasse ulteriore motivazione nella consapevolezza individuale che proprio su ciò si misurasse lo stesso modello di *vir bonus* in tutte le sue sfaccettature.

⁴⁸ Così, ad esempio, in Cic., pro Deiot. 3.8 («per dexteram istam te oro, quam regi Deiotaro hospes hospiti porrexisti ...») e in Liv. 30.13.8 («movit et Scipionem cum recordatio hospitii dextraeque datae et foederis publice ac privatim iuncti»). Al riguardo, cfr. M. Milani, La mano destra in Roma antica, in Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche, a cura di L. Garofalo, II, Ospedaletto-Pisa 2017, p. 104 ss.

⁴⁹ Sulla corrispondenza tra *fides* e mano destra, testimoniata, tra l'altro, dalla celebre vicenda di Muzio Scevola, ancora Vincenti, *I fondamenti* cit., p. 33.

4. Simili, ma non uguali

Alla luce di queste considerazioni, si capisce perché la violazione dello *ius hospitalis* fosse percepita come una trasgressione gravissima dei *mores*, un comportamento di tale manifesta immoralità da meritare la riprovazione dell'intera comunità di appartenenza e l'emarginazione, almeno ideale, del trasgressore. Nelle infiammate parole di Cicerone contro Verre, colui che abusa dei diritti e dei doveri connessi all'ospitalità (*hospitiorum iura atque officia*) non è altro che una belva feroce, a tal punto disprezzabile da non poter essere annoverata all'interno del genere umano (*sed quid ego hospiti iura in hac immani belva commemoro*?)⁵⁰.

Ricompresi nella sfera degli *officia*, dei doveri cioè gravanti sul cittadino non in forza di una specifica norma giuridica, ma piuttosto sulla base di quel complesso di valori etici e sociali sui quali era costruita tutta l'identità e la compattezza della classe dirigente romana, i vincoli nascenti da *hospitium* mantengono eco della loro antica sacralità ancora in età classica, come Seneca espressamente dichiara, accostandoli al legame di *adfinitas*⁵¹: *duo ...sacratissima inter homines acceperunt, hospitium ed afinitas.* L'associazione non è certo casuale, intendendo, a mio parere, richiamare l'idea di un legame volutamente e reciprocamente costruito in vista di una 'comunanza di fini' e, come tale, generativo di doveri forse ancor più pregnanti di quelli derivanti dal vincolo naturale e necessario della consanguineità⁵². E, in effetti, se, come si legge in

⁵⁰ Cic., Verr., 2.5.109.

⁵¹ Seneca, *contr.*, 8.6.17.

⁵² Parzialmente diverso, almeno per quanto riguarda la forza cogente, è il pensiero di Masurio Sabino – riportato da Gellio (*noctes*, 5.13.5) – il quale, nella sua graduatoria degli *officia*, attribuisce ai doveri di ospitalità una posizione elevatissima e addirittura precedente a quella dei vincoli dovuti in favore dei clienti e dei parenti di sangue e acquisiti: «*Masurius autem Sabinus in libro iure civilis tertio antiquiorem locum hospiti tribuit quam clienti. Verba ex eo libro*

un celebre passo di Modestino⁵³, l'accordo matrimoniale era in grado di creare – testualmente – una 'vicinanza di confine' (*finem accedit*) tra due *cognationes* un tempo estranee, allo stesso modo può convenirsi che il progetto comune insito nel patto di *hospitium* determinava l'avvicinamento, tanto fisico quanto ideale, tra i membri di due famiglie dapprima lontane tra di loro⁵⁴.

Come, del resto, si riscontra con riguardo al legame di affinità derivante da matrimonio, il quale resta in ogni caso distinto da quello di parentela proprio per l'assenza della consanguineità – e, cioè, della 'comunanza' di sangue – così l'*hospitium* non risultava generativo di forme di integrazione tra le stirpi di appartenenza degli interessati, ognuno dei quali restava sottoposto al diritto suo proprio e, quindi, per dirla con Varrone⁵⁵, straniero a tutti gli effetti.

haec sunt: In officiis apud maiores ita observatum est: primum tutelae, deinde hospiti, deinde clienti, tum cognato, postea adfini». Interessante, al riguardo, anche la continuazione del passo (5.13.6) dove si riporta un frammento del discorso pronunciato da Cesare in occasione del processo contro Marco Giunio, accusato di malversazione, nel quale l'allora pontefice massimo afferma di non potersi sottrarre al compito di difendere le popolazioni saccheggiate (i bitini) proprio sulla base dell'hospitium ricevuto dal loro re, Nicomede.

⁵³ Dig. 38.10.4.3: «...quod duae cognationes, quae diversae inter se sunt, per nuptias copulantes et altera alterius cognationis finem accedit: namque coniungendae adfinitatis causa fit ex nuptiis».

⁵⁴ Come suggestivamente evocato da M. Bettini, Affari di famiglia: la parentela nella letteratura e nella cultura antica, il Mulino, Bologna 2009, p. 17, immaginando «la comunità come un insieme di cognationes dotate di una loro metaforica dislocazione territoriale, il matrimonio fra i membri di due gruppi produce un riassetto della topografia ...». Che, almeno in origine, la distanza territoriale tra le famiglie dei nubendi non fosse affatto metaforica, valendo l'adfinitas ad avvicinare anche i confini fisici tra l'una e l'altra, trova testimonianza in Fest., s.v. adfines (L. p. 10, 15), ove si precisa: «adfines in agris vicini sive consanguinitate coniuncti». In proposito, cfr. C. Fayer, La familia romana. I. Aspetti giuridici e antiquari, «L'Erma» di Bretschnider, Roma 1994, p. 57 ss.

⁵⁵ Varro, de ling. lat., 5.3.

Da questo punto di vista, in altre parole, il modulo della prima ospitalità, pur produttivo di una (limitata) forma di accoglienza e di protezione dello straniero, non determinava alcuna flessione della tradizionale distinzione delle *personae* sulla base del criterio della cittadinanza, restando, al contrario, netta, e per niente sfumata, la linea di confine tra coloro che fossero dentro alla *civitas* e coloro che invece ne fossero fuori⁵⁶.

Eppure, come vedremo, sarà proprio il progressivo offuscarsi dell'antico rigore concettuale e della connessa rigida confinazione tra l'una e l'altra figura a permettere la sopravvivenza, seppur solo nominale, dell'antico *hospitium*, il quale, svuotato dei suoi contenuti e dei suoi presupposti fondanti – tra i quali, in *primis*, la consensualità del rapporto e la diversa nazionalità delle parti – sarà in grado di attraversare i secoli, giungendo addirittura, in età tardo imperiale, a fornire un efficace gancio formale per la legittimazione di, almeno alcune, forme di allocazione di intere popolazioni barbariche entro i confini dell'impero.

Il viaggio si presenta, dunque, lungo e complesso, ma certamente un primo, cruciale passaggio nel percorso di trasformazione/degenerazione della pratica ospitale si coglie nell'affermarsi sempre più deciso di una dimensione pubblica forte

⁵⁶ Ciò non esclude, ovviamente, che all'interno della più ampia categoria degli stranieri possano poi essere individuate molteplici sottodistinzioni estremamente articolate e diversificate (si pensi, ad esempio, oltre agli *hospites*, ai clienti privi della cittadinanza, o agli abitanti dei *municipia*). In questo senso già G. Longo, s.v. *hospitium*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VII, Utet, Torino 1968, p. 109: «Tra la classe dei cittadini e quelle di coloro che sono del tutto esclusi dalla partecipazione al commercio giuridico ... esiste tutta una serie di situazioni giuridiche che attribuiscono, a chi in essa sia compreso, una differente, più o meno intensa, tutela nell'ambito del diritto pubblico e privato di Roma». Sul punto, recentemente, Randazzo, *Gli equilibri* cit., p. 12 ss., secondo il quale, nel sistema giuridico romano, sarebbe da riconoscersi «una poliedricità di situazioni soggettive di vantaggio» che esulano da una contrapposizione assoluta tra ammessi e non ammessi alla cittadinanza.

e tendenzialmente identitaria e, come tale, destinata a incidere in misura crescente nei rapporti individuali, in nome del superiore interesse della *civitas*, come si coglie nella sempre più marcata concorrenza di forme di *hospitium* pubblico, e cioè concluso tra entità politiche tra di loro o tra entità politiche e singoli individui⁵⁷, il quale, logicamente prima ancora che cronologicamente successivo al tradizionale schema privato⁵⁸, segna indubbiamente il superamento del particolarismo familiare e gentilizio della *civitas* primitiva, in favore dell'avvento di una dimensione propriamente pubblica.

Resa di fatto inutile dalla creazione del *praetor peregrinus* e dal conseguente sviluppo dello *ius gentium*, se non in casi sporadici e non sempre connessi alla carenza della cittadinanza⁵⁹, la tradizionale pratica dell'ospitalità, tuttavia, non scomparve affatto dall'universo culturale e giuridico romano ma, ben lungi dal dissolversi nella clientela, come pur è stato

⁵⁷ La contemporanea presenza di patti di ospitalità privati e pubblici è ancora testimoniata da Livio, 30.13.8 ss.

⁵⁸ In questo senso ha dunque ragione Randazzo, *Lo status* cit., p. 64, che ritiene «assai probabile» la precedenza temporale dell'*hospitium* privato su quello pubblico, come pure quella di quest'ultimo rispetto ai più evoluti rapporti di *amicitia*.

⁵⁹ In questa direzione si collocano, ad esempio, le iscrizioni che sembrano attestare la concessione di hospitium alle donne, tra cui le nn. 2669 e 4996 nella raccolta di J.K. Orelli, W. Henzen, Inscriptionum latinarum selectarum amplissima collectio, II voll., Typis Orellii, Zurigo 1828, oltre che CIL XIII.10018. Sul punto, A. Walde, J.B. Hofmann, s.v. hospita, in Lateneisches Etymologisches Wörterbuch, I, Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 1938, p. 660, nonché Marchetti, s.v. hospitium cit., p. 1048. È altresì interessante accennare all'ulteriore significato assunto, soprattutto nell'ambito del linguaggio solenne e celebrativo, dalla parola hospita quale 'compagna', tendenzialmente straniera, del soldato privo di ius conubium: in proposito, cfr. l'omonima voce in E. Forcellini, Lexicon Totius Latinitatis, II, Typis Seminarii, Padova 1940, p. 681. Per una accurata sintesi delle complesse questioni attinenti il tema dei divieti matrimoniali imposti a soldati e ufficiali per ragioni 'di servizio', con rassegna aggiornata delle principali opinioni al riguardo, cfr. P.P. Onida, Il matrimonio dei militari in età imperiale, in «Diritto@Storia. Rivista Internazionale di Scienze giuridiche e Tradizione Romana» XIV, 2016, p. 5 ss.

sostenuto⁶⁰, essa finì, piuttosto per essere ridimensionata e adattata al nuovo contesto politico che, eliminato progressivamente ogni margine di autonomia per i privati coinvolti, se ne servì variamente come strumento di affermazione del proprio potere.

4. Ospiti dello Stato

La scarsità di fonti relative all'esistenza di forme di *hospitium publicum*, talvolta intrecciate con rapporti privati di ospitalità o, più frequentemente, di *amicitia* internazionale⁶¹, non impedisce di collocarne l'origine in epoca estremamente risalente⁶². Stando a Livio⁶³, in effetti, già Romolo, sollecitato dal senato, avrebbe inviato ambasciatori presso le città limitrofe al fine di stipulare con queste specifici accordi di *amici*

⁶⁰ Così, De Martino, Storia, II, cit., p. 24; p. 29 nt. 43. Netta la critica di Lemosse, 'Hospitium' cit., p. 1271, secondo cui «rien n'incite au rapprochement entre le condition de l'hospes et celle de cliens ...il existe une différence irréductible en ce que le client est ètroitment tenu dans une situation d'infériorité envers son patron ...l'hospitium répond à une notion d'accueil, mais pas de soumission».

⁶¹ Se, come nota M.F. Cursi, 'Amicitia' e 'societas', in «Index», XLI, 2013, p. 217 ss., nel corso dell'età imperiale, a seguito della diminuzione del numero di popoli realmente indipendenti dalla sfera d'azione di Roma, l'hospitium publicum finì per confondersi con l'amicitia, intesa quale concessione unilaterale di privilegi analoghi a quelli precedentemente connessi all'hospitium, una distinzione tra le suddette relazioni internazionali sembra ancora presupposta in Pomponio (Dig. 49.15.5.2), il quale, forse riecheggiando il pensiero di Quinto Mucio, annovera tra i presupposti per l'applicazione dello ius postliminii in pace l'assenza di rapporti di hospitium e di amicitia (con o senza foedus) tra le popolazioni. Per un'utile sintesi dei diversi moduli per la gestione della pace, A. Petrucci, Corso di diritto pubblico romano, Giappichelli, Torino 2017 (rist. emend.), p.313 ss. (sull'hospitium, in particolare, si vedano le p. 33 ss.).

⁶² Accordi di ospitalità intercorrenti tra popolazioni italiche sono testimoniati da Dionigi di Alicarnasso (5.34; 15.5.2) e da Livio (1.45.2). Tra questi merita di essere ricordato quanto meno il leggendario hospitium tra etruschi e tirreni il quale sarebbe stato spezzato dal re Porsenna a causa del comportamento oltraggioso di Tarquinio il Superbo nei confronti dei romani.

⁶³ Liv. 1.9.

tia a scopo matrimoniale. A fronte dell'indifferenza generale, il re avrebbe allora organizzato un grandioso spettacolo a cui i sabini sarebbero stati invitati in qualità di ospiti nelle case dei romani (invitati hospitaliter per domos): come è a tutti noto, nel corso di quell'evento, si sarebbe consumato il ratto delle giovani straniere, provocando l'ira e l'indignazione dei padri per la violazione del patto di ospitalità (hospitii foedus). Quasi a rassicurare i lettori circa l'oculatezza della scelta di Romolo, Livio non manca del resto di precisare come la contaminazione di sangue e di stirpe non avrebbe pregiudicato il valore dei romani proprio per essere funzionale alla nascita di Roma e, quindi, ad un evento già approvato e protetto dagli dei⁶⁴.

Ed è ancora lo storico patavino a ricordare come Servio Tullio si fosse adoperato per stipulare un vincolo bilaterale di hospitium amicitiaque tra romani e latini⁶⁵, nell'intento di risolvere preventivamente, e in forma pacifica, i conflitti tra le due popolazioni: Eum consensum deosque consociatos laudare mire Servius inter proceres Latinorum, cum quibus publice privatimque hospitia amicitiasque de industria iunxerat. A questo riguardo è interessante notare come, nella narrazione liviana, non vi sia riferimento ad un atto unilaterale del re, ma piuttosto al suo attivarsi per ottenere, da parte degli organismi competenti (con ogni probabilità, già il senato), il riconoscimento formale della suddetta relazione internazionale la quale sembra trovare presupposto nella 'prossimità' di confini, ma anche di culti e, quindi, di valori, di usanze, di tradizioni, tra le due comunità⁶⁶.

⁶⁴ «...satis scire, origini Romanae et deos adfuisse et non defuturam virtutem; proinde ne graventur homines cum hominibus sanguinem ac genus miscere».

⁶⁵ Liv. 1.45

⁶⁶ Pagine importanti sulla rilevanza della contiguità di culti ai fini dello sviluppo di rapporti interfamiliari e internazionali, sono state scritte da Catalano, *Linee* cit., p. 21 ss.

L'adempimento di un debito di riconoscenza nei confronti degli abitanti di Cere, meritevoli di aver posto in salvo e custodito i sacerdoti e gli oggetti sacri di Roma in occasione dell'invasione gallica del 390 a.C.⁶⁷, sembra, piuttosto, costituire il fondamento della decisione del dittatore Furio Camillo che, tramite decreto, avrebbe sollecitato una delibera senatoria di concessione di *hospitia publica* alla predetta città⁶⁸, assurta, in quell'occasione a *civitas sine suffragio*⁶⁹.

A di là dei dubbi circa l'attendibilità storica delle suddette testimonianze, sembra incontestabile che esse, nella loro almeno parziale corrispondenza, contengano quanto meno un nucleo di verità, attestando l'emergere di una progressiva, generale competenza del senato – dapprima forse titolare di una qualche potestà consultiva – in ordine alla formalizzazione di vincoli di *hospitium publicum*⁷⁰, verosimilmente quale alter-

⁶⁷ Liv. 5.40.9.

⁶⁸ Liv. 5.50.3. Ulteriori riferimenti all'esistenza di rapporti di *hospitium atque amicitia* in Cesare (1.31.7) a proposito di edui e romani, nonché nella *lex Ursonensis* la quale, com'è noto, contiene lo statuto emanato all'atto della fondazione della colonia di Ursone, nella Betica, nel 44 a.C., ove, peraltro, è discussa la relazione tra il suddetto beneficio e il *patronatus* attribuito ai magistrati romani fondatori della colonia stessa.

⁶⁹ Secondo Gellio, *noctes*, 16.13 e Strabone, 5.2.3, i ceriti sarebbero stati i primi a ricevere da Roma la *civitas sine suffragio*. Sui contenuti dell'intesa e sugli effetti (sostanzialmente analoghi) dell'*hospitium* e della concessione della *civitas sine suffragio*, ampiamente, M. Sordi, *I rapporti romano-ceriti e l'origine della civitas sine suffragio*, «L'Erma» di Bretschneider, Roma 1960, pp. 36 ss.; 110 ss. Insiste circa il carattere 'eccezionale' della delibera che, nel mantenere l'individualità e l'indipendenza della comunità interessata (secondo il modulo dell'*hospitium* privato), servirà come precedente storico, oltre che come modello, per la creazione dei *municipia*, Lemosse, '*Hospitium*' cit., p. 1273 ss.

⁷⁰ La delibera dei patres, come del resto l'assunzione di hospitium del capofamiglia, avrebbe vincolato tutti i membri della civitas, sino all'intervento di formale rinuncia. Il testo del provvedimento, come si ricava, tra l'altro, dal senatoconsulto de Asclepiade (su cui infra, nel testo), veniva conservato nel Campidoglio e la sua distruzione valeva a sancire la rottura dell'accordo stesso.

nativa al *foedus*⁷¹. Nonostante il riferimento a una posizione sostanzialmente paritaria tra le comunità interessate, appare peraltro difficile contestare la superiorità decisionale di Roma che, attraverso la stipulazione di accordi di ospitalità, veniva ad attrarre nella propria orbita politica comunità straniere con cui, per vicinanza o per appartenenza alla medesima *koiné* culturale e religiosa, appariva preferibile mantenere rapporti pacifici⁷².

Analoghe considerazioni possono valere nei confronti dei più sporadici atti di concessione di ospitalità pubblica in favore di singoli individui o perché ritenuti particolarmente meritevoli per i servizi resi alla *civitas*, oppure per il loro ruolo *lato sensu* istituzionale⁷³. Nel primo gruppo si colloca, ad

⁷¹ L'impiego del *foedus* per costituire rapporti di *hospitia publica* è ancora attestato da CIL II.2633 del 27 d.C. In tal caso, si sarebbero dovute rispettare le prescrizioni rituali descritte, proprio da Livio (1.24.3-4), a proposito del più antico trattato internazionale, quello cioè concluso tra romani e latini di Albalonga durante il regno di Tullo Ostilio.

⁷² Valgono, dunque, anche con riferimento alle relazioni internazionali create tramite hospitium le osservazioni formulate da L. Capogrossi Colognesi, L'idea di cittadinanza, dalle sue radici nell'antichità classica agli orizzonti contemporanei, in Persone e Stati. Le conseguenze della 'glocalizzazione' e della innovazione tecnologica. Atti Teramo 13-15 novembre 2003, Giuffrè, Milano 2006, p. 18 (= Scritti scelti, II, Jovene, Napoli 2010, p. 972), il quale, a proposito del «complesso reticolo di alleanze» stipulate da Roma con le popolazioni vicine a partire dal IV secolo a.C., sottolinea come non si trattasse affatto di accordi tra pari, quanto piuttosto di precoci e consapevoli forme di «sovranità limitata».

⁷³ Casi di *hospitium* pubblico riconosciuto a cittadini romani da parte di popolazioni straniere sono attestati da Cicerone, sia con riferimento alla nota vicenda di Verre, che a proposito dei rapporti intercorrenti tra Lucio Cornelio Lentulo e gli abitanti di Cadice (*pro Balbo*, 18.41). A partire dall'età tardo repubblicana, sembra in effetti svilupparsi, in ambito municipale, una nuova, peculiare declinazione dell'*hospitium* volta a creare rapporti di alleanza e protezione tra eminenti personalità romane e un'intera comunità civica. La prassi, per certi versi vicina al patronato con il quale sembra condividere l'assenza di una «solidarietà reciproca» tra le parti (così, N. Rampazzo, *La cooptatio nel patronato civico e nella costituzione dei senati periferici*, in *Forme di aggregazione nel mondo romano*, a cura di E. Lo Cascio e G.D. Merola, Edipuglia, Bari 2007, p. 192), risulta ampiamente impiegata in territorio iberico dal quale proven-

esempio, l'esplicito riconoscimento di *hospitium publicum* al magistrato eoliano Temasiteo, definito da Livio *romanis vir similior quam suis*⁷⁴, quale ricompensa per aver convinto i corsari di Lipari a restituire i doni sottratti ai romani nel 392 a.C.

La mancata menzione del termine *hospitium* non toglie che di tale beneficio si trattasse anche nel caso di Onesimo, nobile macedone distintosi nel tentativo di trattenere il re Perseo dal prendere le armi contro Roma⁷⁵ nel 168 a.C., come pure in quello dei tre navarchi greci Asclepiade, Polistrato e Menisco, ricompensati per l'aiuto prestato in occasione delle guerre sociali mediante attribuzione del titolo di *amici populi romani* e delle tradizionali prerogative connesse all'*hospitium*⁷⁶.

gono numerose testimonianze epigrafiche. La più risalente tra queste, stando al recente studio di E. Cimarosti, CIL XI, 844 = AEp 1991, 1755: la più antica tabula hospitalis in Italia? in L'iscrizione esposta. Atti del Convegno Borghesi, 2015, a cura di A. Donati, Stabilimento Grafico Lega, Faenza 2016, p. 265 ss., potrebbe essere costituita dal cosiddetto Fragmentum Mutinense (CIL XI. 844) che, secondo una formula ragionevolmente precostituita, attesta il conferimento di hospitium perpetuo da parte di una comunità civica della Spagna citerior ad un tale M. Aemilius, nominato contestualmente patronus della città. Come già per le antiche tesserae hospitales, anche i documenti di concessione di hospitium publicum e/o patronatus venivano spesso eretti in duplice copia, l'una destinata all'affissione in luogo pubblico e l'altra all'esposizione nella domus dell'interessato in funzione di rappresentazione dell'identità familiare e del prestigio sociale e politico da lui rivestito. In proposito, ancora E. Cimarosti, Hoc decreto in domo sua posita (CIL VI, 1492). La tabula esposta in casa del patrono: qualche proposta per una sua identificazione, in «Sylloge Epigraphica Barcinonensis», X, 2102, p. 287 ss.

⁷⁴ Liv. 5.28.5.

⁷⁵ Liv. 44.16.7.

⁷⁶ La notizia è contenuta nell'omonimo Senatusconsultus de Asclepiade Clazomenio sociisque risalente, con ogni probabilità, al I secolo a.C., che attesta, più precisamente, la concessione di una forma di amicitia pubblica nei confronti di tre privati individui, Asclepiade, Polistrato e Menisco ai quali, oltre ad una serie di privilegi e di esenzioni fiscali, viene esplicitamente attribuito lo status di ambasciatori. Ciò, unito alla ricorrenza della formula rituale del riconoscimento di loca, lautia et munera, ha indotto gli studiosi, seppur con qualche incertezza, a ravvisare nel provvedimento, anche in assenza di espressa menzione, una testimonianza della concessione di hospitium publicum. Al ri-

Notizie relative all'attribuzione di ospitalità pubblica a eminenti personalità straniere di passaggio a Roma per ragioni 'istituzionali', a prescindere dall'esistenza di un previo rapporto di hospitium con le rispettive comunità di provenienza, si ritrovano, ancora nelle pagine liviane con riferimento ai legati di Massinissa, cui furono conferiti aedes liberae (e, cioè, non occupate), loca, lautia⁷⁷, a quelli di Cartagine, alloggiati, invece, in edifici pubblici⁷⁸ e, infine, ai macedoni che trovarono sistemazione presso la villa sita nel campo di Marte⁷⁹ o in appartamenti ottenuti da privati a titolo di locazione⁸⁰. Per tutto il corso dell'età repubblicana, le stesse spese relative al mantenimento economico degli ospiti stranieri dovettero verosimilmente essere accollate allo Stato il quale vi provvedeva, in conformità al tradizionale modulo dell'ospitalità, tramite il conferimento di lautia e munera⁸¹, attingendo in ogni caso al pubblico erario.

guardo, ampiamente, A. Raggi, Senatusconsultum de Asclepiade Clazomenio sociisque, in «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik», CXXXV, 2001, pp. 73 ss.; 111 ss., al quale si deve una nuova lettura del documento stesso, con traduzione inglese. Utili osservazioni anche in Petrucci, Corso cit., p. 337 ss. e, per quanto attiene alla struttura formale e sintattica del decretum in questione, in P. Buongiorno, Senatusconsulta: struttura, formulazioni linguistiche, tecniche (189 a.C. - 138 d.C.), in «Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo», XLIX, 2016, p. 22 e nt. 15.

⁷⁷ Liv., 28.39.19; 30.17.14 (*«aedes liberae, loca, lautia, decreta»*). Espressioni analoghe anche in 35.23.11 a proposito dell'*hospitium* concesso ad Attalo, fratello di Eumene, a cui furono attribuiti *«aedes liberae, locus, lautia decreta munera»*, nonché in 42.6.11 (*«aedes liberae hospitio datae»*); 42.26.5; 45.20.6.

⁷⁸ Liv. 30.21.12, riferito ai legati cartaginesi.

⁷⁹ Liv. 33.24.5: «Macedones deducti extra urbem in villam publicam ibique iis locus et lautia praebita».

⁸⁰ Liv. 42.19.6, dove si tratta dell'*hospitium* pubblico concesso al figlio del re Ariarate di Cappadocia, che si aggiunse a quello privato già in atto con alcuni cittadini romani. Sull'affitto di case private, ancora Liv. 42.19.6; 45.44.7 (*«aedes ... conductae»*).

⁸¹ Per quanto riguarda i donativi, sembra in effetti attestata l'esistenza di uno specifico 'prontuario', volto a precisarne tipologia ed entità, di cui è traccia, oltre che nel già citato *Sc. de Asclepiade*, in Virg., *Aen.* 9.361; Liv. 28.39.19;

Ma l'avvento del nuovo sistema politico-costituzionale e, con esso, la radicale trasformazione della tradizionale idea di potere, furono causa di un ulteriore stravolgimento dell'antico *hospitium* il quale, perduto definitivamente ogni aggancio con la sua originaria dimensione consensuale, si avvia a divenire un vero e proprio *munus* unilateralmente imposto ai cittadini in favore di soggetti pubblici, civili e militari, che per ragioni di servizio, necessitassero di alloggio e soccorso.

5. L'ospitalità 'imposta'

Un primo, decisivo segnale in questa direzione si coglie in un passo di Tito Livio, dal quale si evince che, se intorno alla metà del III secolo a.C., i magistrati romani potevano ancora contare, nei loro spostamenti, sulla spontanea ospitalità degli abitanti (*privata hospitia*) – i quali, d'altra parte, avrebbero goduto del medesimo beneficio a Roma – a seguito del comportamento diffidente e ostile dei prenestini, il console Lucio Postumio introdusse il potere di imporre alle città alleate gli oneri connessi con l'alloggiamento dei magistrati e con l'occorrente per i loro viaggi (*locum publice pararent*, ... *iumentaque praesto essent*), mentre non vi è alcun cenno al tradizionale criterio della reciprocità⁸².

Ante hunc consulem nemo umquam sociis in ulla re oneri aut sumptui fuit. Ideo magistratus mulis tabernaculisque et omni alio instrumento militari ornabantur, ne quid tale imperarent sociis. Privata hospitia habebant; ea benigne comiterque colebant, domusque eorum Romae hospitibus patebant, apud quos ipsis deverti mos esset (...). Ira consulis, etiamsi iusta, non tamen in magistratu exercenda, et silentium nimis aut modestum aut timidum Praenestinorum ius, velut probato exemplo, magistratibus fecit graviorem in dies talis generis imperiorum.

^{42.19.6; 43.5.8, 6.10} e 8.8 (dove, tra l'altro, si menziona l'affitto di 'veicoli' atti a trasportare l'ambasciatore dei calcidesi, Micitone, sino a Brindisi); 44.14.4; 45.42.11. Sul punto, ampiamente, De Martino, s.v. hospes/hospitium cit., p. 859.

Come non manca di notare lo storico patavino, all'atto di imperio emanato in questa occasione fu attribuito il valore di precedente, riconoscendosi progressivamente il diritto di stabilire analoghe imposizioni, divenute sempre più gravose con il passare del tempo.

Da una specifica (e, quindi, discrezionale) decisione autoritativa, ad una consuetudine, dunque, sino alla formazione di una regola generale che doveva verosimilmente impegnare gli abitanti dei territori alleati, o sottomessi, a sopportare gli oneri dell'ospitalità di magistrati e funzionari, tanto civili quanto militari e, non di rado, delle stesse *militiae* al seguito (*hospitia militum*).

E proprio al fine di limitare le sin troppo facili sperequazioni dei beneficiari ai danni delle popolazioni locali si deve l'introduzione, da parte della *lex Iulia repetundarum* del 59 a.C., di una specifica disposizione volta a ricomprendere nella più ampia condotta criminosa della concussione ogni pretesa eccedente la mera fornitura dell'alloggio e del foraggio per gli animali⁸³.

⁸³ Ciò si desume dall'incidentale richiamo alla legge formulato da Cicerone in due distinti luoghi della sua corrispondenza con Attico (5.10 e 5.16) ove si ribadisce il contenuto estremamente limitato dell'obbligo dell'ospitalità («Scito non modo nos faenum aut quod e lege Iulia dari solet non accipere sed ne ligna quidem, nec praeter quattuor lectos et tectum quemquam accipere quicquam ...»), e il connesso divieto di ogni ulteriore richiesta da parte dell'ospite («nihil accipitur lege Iulia, nihil ab hospite»). Ciò infatti, procurando all'agente l'acquisizione di un illecito vantaggio, avrebbe integrato la più generale fattispecie criminosa delle repetundae ai sensi, appunto, della lex Iulia che, da questo punto di vista, avrebbe innovato la precedente normazione (in proposito, B. Santalucia, Diritto e processo a Roma, Giuffrè, Milano 1998², p. 157 ss.; C. Venturini, Studi sul 'crimen repetundarum' nell'età repubblicana, Giuffrè, Milano 1979, pp. 472; 501 ss.). L'effettiva ottemperanza all'obbligo restava ovviamente in gran parte rimessa all'etica dei magistrati i quali potevano facilmente abusare del rapporto di ospitalità, come nel caso di Verre (2.5.107-110), o, al contrario, mantenere quell'atteggiamento di sobrietà e correttezza tanto apprezzato da Plutarco con riferimento a Catone (Cato minor 12.2), il quale, solo in caso di indisponibilità di rapporti amicali o di strutture private di accoglienza, si rivolgeva «quieta-

Una suggestiva immagine delle intollerabili conseguenze cui poteva nondimeno condurre la smodata applicazione dell'obbligo si deve, in effetti, a Cicerone che, «sbalordito al pensiero di ciò che sarebbe potuto accadere», lamenta una vera e propria invasione di soldati (almeno duemila!) nei locali della sua casa di Pozzuoli il 18 dicembre dell'anno 45⁸⁴. L'incresciosa situazione fu, in quella circostanza, risolta dall'intervento di Cassio Barba, amico di Cesare e, probabilmente, incaricato della sorveglianza di Cicerone, il quale, dopo aver piazzato delle sentinelle, sistemò l'accampamento in aperta campagna, salvaguardando così la casa dell'oratore.

A questo proposito, non appare privo di importanza ricordare come sia proprio Cicerone il primo a qualificare come *metatores*⁸⁵ i soggetti incaricati di individuare le zone più adatte alla costruzione dei *castra*, valutando sia l'estensione della terra, che la salubrità dei luoghi, per poi tracciare, sulla terra, le relative linee di confine secondo le regole, e con gli strumenti, tradizionalmente previsti per la divisione degli *agri*⁸⁶. Ai medesimi funzionari, come meglio si vedrà in se-

mente» ai magistrati locali per ottenere da loro *hospitia*, evitando in ogni caso di ricorrere a «strepiti e minacce» per ottenere ciò di cui aveva bisogno.

⁸⁴ Cic., ad Att. 13.52.1.

⁸⁵ Cic., *Phil.* 11.5.12; 14.4.10; Front., *Strat.* 2.7.12 e Veg. 2.7. Al riguardo cfr. A. Forcellini, *Lexicon totius latinitatis*, III, Typis Seminarii, Padova 1940, p. 234, che rende il concetto di *metatores* con quello di «misuratori, dispositori, disegnatori».

⁸⁶ Ps. Hyg., de munit. castr. 12: «in introitu praetori partis mediae ad viam principalem gromae locus appellatur quod turba ibi congruat sive in dictatione metationis posito in eodem loco ferramento groma superponatur, ut portae castrorum in conspectu rigoris stellam efficiant». In proposito, ampiamente, E. Saglio, s.v. castrorum metator, in Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, a cura di Ch. V. Daremberg, E. Saglio, I.2, Librairie Hachette, Paris 1918, p. 962 ss., il quale ravvisa una sostanziale identificazione tra le funzioni dei metatores e quelle dei mensores. Più in generale, sulla tecnica agrimensoria romana e sulla formazione di una classe di esperti in grado di attuarla concretamente, M. Vinci, Fines regere. Il regolamento dei confini dall'età arcaica a Giustiniano, Giuffrè, Milano 2004, p. 12 ss.

guito, fu con il tempo attribuito anche l'ulteriore specifico compito del frazionamento degli stessi edifici da adibire all'ospitalità, trasformati, per l'occasione, in veri e propri accampamenti militari.

La radicata tendenza ad allocare le truppe negli ampi possedimenti extra urbani – dove risultava senz'altro più agevole la sistemazione dei cavalli e degli altri animali in dotazione dell'esercito⁸⁷ – non evitò, infatti, soprattutto in età imperiale e per tutto il tardo antico, di ricorrere, laddove indispensabile, anche a *aedes* e *domus* cittadine le quali vennero gradualmente sottoposte al generale obbligo di alloggiare le più alte personalità dell'amministrazione romana⁸⁸, come pure i generali e gli ufficiali militari, sempre più spesso accompagnati da unità mobili di soldati.

E proprio al fine di dare una più precisa definizione giuridica ad un fenomeno oramai universalmente applicato, limi-

⁸⁷ Riferimenti in Ulpiano (*Dig.* 1.16.4 5.16; *lib.* 1 *de off. proc.*) che raccomanda al proconsole di non oberare eccessivamente la provincia per la messa a disposizione degli *hospitia* militari. Che si trattasse di un obbligo generale, posto a carico dei *possessores* di fondi, chiamati ad alloggiare gli eserciti in transito e a fornire loro una porzione dei frutti, è attestato ancora da Ulpiano a proposito degli oneri dell'usufruttuario (*Dig.* 7.1.27; *lib.* 8 *ad Sab.*): «... *ad onus fructuarii pertinebit* ... *et quod ob transitum exercitus confertur ex fructibus*». La persistenza della pratica in pieno IV secolo è testimoniata da Simmaco (*ep.* 2.52) a proposito delle frequenti occupazioni militari (*militaris inpressiones*) dei suoi fondi nei pressi di Ostia. Sui contesti e l'interpretazione della missiva, ampiamente, S. Roda, *Militaris impressio e proprietà senatoria nel tardo impero*, in *Hestiasis. Studi di tarda antichità offerti a S. Calderone. Studi Tardoantichi*, IV, Sicania, Messina 1989 (pubbl. 1993), p. 215 ss.

⁸⁸ Così, R. Cagnat, s.v. hospitium militare, in Dictionnaire, III.1 cit., p. 302 ss. Che la prima forma di hospitium 'legale' fosse prevista per la sola militia civile, è opinione di E. Demougeot, Une lettre de l'empereur Honorius sur l'hospitium des soldats, in «Revue historique de droit françois et étranger», XXXIV, 1956, p. 26 e nt. 8, il quale argomenta sulla base di Cod. Theod. 7.8.1 e 2, in tema di esenzioni, e di Cod. Theod. 14.9.1, a proposito dell'alloggiamento degli studenti, ma soprattutto evidenziando come la stragrande maggioranza delle costituzioni relative all'ospitalità (Cod. Theod. 7.8, su cui infra) abbia come destinatari ufficiali propriamente civili (quali il magister officiorum).

tando, per quanto possibile, ogni forma di esenzione e di privilegio, si pone l'introduzione, già nei primi secoli del principato, di uno specifico *munus* che, nella stessa terminologia ad esso riferita (*suscipere* o *recipere hospem*), sembra richiamare, anche dal punto di vista ideologico-propagandistico, l'antico modulo della sacra ospitalità privata.

Così si evince da un lungo passo di Arcadio Carisio in cui l'autore, dopo aver proposto una dettagliata classificazione dei *munera civilia* – qui assimilati a quelli pubblici⁸⁹ – distinguendo, al riguardo tra quelli personali, quando comportino «la predisposizione dell'animo o l'impegno di un lavoro fisico ... senza discapito di colui che li amministra», quelli patrimoniali, se «svolti attraverso spese del patrimonio e danni di chi li amministra» e, in esplicita adesione al pensiero di Modestino⁹⁰, quelli misti, che, privi di definizione precisa, risultano costituiti dall'unione tra le caratteristiche proprie delle due precedenti forme di imposizione, si sofferma, infine, sulle relative esenzioni⁹¹:

Sive autem personalium dumtaxat sive etiam civilium munerum immunitas alicui concedatur, neque ab annona neque ab angariis neque a veredo neque ab hospite recipiendo neque a nave neque capitatione ex-

⁸⁹ In questa prospettiva, come è stato recentemente ribadito (D.V. Piacente, *Aurelio Arcadio Carisio. Un giurista tardoantico*, Edipuglia, Bari 2012, p. 77), Carisio supera le precedenti oscillazioni della giurisprudenza classica circa l'individuazione e la disciplina dei *munera* gestiti localmente (*civilia*) e quelli, invece, che si esercitavano a Roma (*publica*, appunto).

⁹⁰ Ritiene fondata l'attribuzione a Modestino dell'elaborazione della categoria dei munera mixta, G. Viarengo, Studi su Erennio Modestino. Profili biografici, Giappichelli, Torino 2009, p. 205 ss., escludendo peraltro che tra i due giuristi possa esservi stato un contatto diretto. Diversa l'opinione di F. Grelle, Stipendium vel tributum. L'imposizione fondiaria nelle dottrine giuridiche del II e III secolo, Jovene, Napoli 1963, p. 62, secondo il quale Modestino non avrebbe «creato un tertium genus tra munera personalia e munera patrimonialia, come mostra di credere Arcadio Carisio», ma piuttosto evidenziato «l'ambiguità» delle funzioni riconnesse ad alcuni obblighi contributivi (nel caso ivi considerato quello della dicapriota).

⁹¹ Dig. 50.4.18.29-30.

ceptis militibus et veteranis, excusari possunt. Magistris, qui civilium munerum vacationem habent, item grammaticis et oratoribus et medicis et philosophis, ne hospitem reciperant, a principibus fuisse immunitatem indultam, et divus Vespasianus et divus Hadrianus rescipserunt.

Stando alla non del tutto chiara lettera del testo, dunque, la concessione di *immunitas* tanto dagli specifici *munera personalia*, quanto, più in generale, da tutti i *munera civilia* non poteva tradursi in una esenzione dal dovere (patrimoniale⁹²) di ospitalità il quale, insieme al versamento dell'annona, alla prestazione di *corvées*, alla *capitatio*, alla fornitura di un cavallo da posta (*veredus*) o di una nave, risultava comunque inderogabile, salvo che per veterani e militari⁹³. A questo riguardo, il giurista non manca tuttavia di precisare come in età imperiale fosse stata disposta una specifica deroga dall'obbligo di dare ospitalità (*a principibus fuisse indultatam immunitatem*) in favore di quei *magistri* già dispensati dai *munera civilia* – come pure⁹⁴ di grammatici, retori, medici e filosofi –

⁹² In questo senso sembra in effetti deporre sia il non del tutto chiaro tenore del testo (che parrebbe inopinatamente contrapporre i *munera personalia et civilia* a quelli patrimoniali, inizialmente inclusi in quest'ultima tipologia), sia il contenuto dell'obbligo, certamente implicante una diminuzione patrimoniale a carico del contribuente e, come tale, perfettamente congruente alla precedente definizione di cui al § 18 («sono *munera* del patrimonio quelli che sono svolti con spese del patrimonio e danni per chi li amministra»). Il carattere patrimoniale della prestazione risulta, del resto, confermato dalla normativa di età tardo imperiale: così Ulpiano, *lib. 2 opin.* (*Dig.* 50.4.3.14) e Ermogeniano, *lib.* 1 *epitom.* (*Dig.* 50.5.11), ma anche Alessandro Severo in *Cod. Iust.* 10.42(41). Sul punto, per tutti, G. Coppola Bisazza, *I magistri e l'hospitalitas* in «Iura», LVIII, 2010, p. 156, ntt. 2 e 3.

⁹³ Sullo *status* di veterani cfr. Y. Le Bohec, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del III secolo*, Carocci, Roma 2012², p. 297 ss. (ed. or. *L'armée romaine sous le Haut-Empire*, Persée, Paris 1989). Per la generale esenzione dagli oneri tributari (e, quindi, dallo stesso obbligo di ospitalità) riconosciuta in favore delle *militiae*, *infra* alla nt. 119.

⁹⁴ Se il passo è stato ritenuto tendenzialmente genuino dalla critica interpolazionistica, ciò non esclude la persistenza di alcuni dubbi interpretativi incentrati, sostanzialmente, sulla possibile sostituzione, da parte del compilatori, della particella avverbiale *item* in luogo della precedente locuzione *id est*.

deroga ribadita tramite rescritto tanto da Vespasiano quanto da Adriano⁹⁵.

Ai suddetti provvedimenti imperiali (*principale beneficium*) sembra, del resto, riferirsi anche Ermogeniano⁹⁶ a proposito

Esprime perplessità nei confronti di tale proposta ricostruttiva, Coppola Bisazza, *I magistri* cit., p. 156 ss., la quale, negando in ogni caso l'esistenza di una «continuità» nella legislazione imperiale volta a favorire gli intellettuali (della quale, anzi, si sottolineano i «limiti soggettivi»), ritiene più plausibile pensare che Arcadio Carisio, esprimendo la tendenza, propria del suo tempo, ad una rivalutazione dell'opera degli intellettuali 'minori', abbia qui tentato di assimilare, in maniera piuttosto disorganica, il trattamento di favore già riconosciuto agli insegnanti di grado superiore anche ai maestri elementari (*magistri*), ai quali il beneficio dell'immunità sarà, infine, espressamente riconosciuto da Teodosio e Valentiniano (*Cod. Theod.* 13.3.18). Parzialmente diverso il pensiero di E. Germino, *Cultura e potere nell'età di Vespasiano*, in «Rivista della Scuola superiore di economia e delle finanze», II, 2005, 29 ss. che anticipa quanto meno ad età flavia la concessione di esenzioni fiscali in favore degli insegnanti.

95 La veridicità dell'informazione ha trovato conferma nel ritrovamento a Pergamo, nel 1934, di un testo epigrafico contenente un provvedimento di Vespasiano risalente al 75 d.C. (cosiddetto edictum de privilegiis medicorum et magistratorum), il quale si dimostra sostanzialmente corrispondente alle notizie forniteci dal giurista tardo antico, salvo che per quanto riguarda la categoria dei filosofi, qui non ricompresi tra i soggetti esentati dall'obbligo dell'hospitalitas. Sul coordinamento tra le predette fonti e, in generale, sulla politica dei Flavi, oscillante tra promozione e tutela della cultura e repressione di quelle attività (come la filosofia) che potessero compromettere l'ideologia imperiale, recentemente, L. Di Pinto, Una singolare forma di emarginazione: i filosofi nell'età dei Flavi, in I diritti degli altri in Grecia e a Roma, a cura di A. Maffi e L. Gagliardi, Academia Verlag, Sankt Augustin 2011, p. 358 ss. (si veda, soprattutto, la nt. 10). Informazioni anche in V. Marotta, Multa de iure sanxit, Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio, Giuffrè, Milano 1988, p. 97 ss., che individua nel provvedimento di Vespasiano il tentativo di assumere «il controllo delle istituzioni culturali che sino a quel momento si erano sviluppate al di fuori di ogni ingerenza imperiale». L'appoggio manifestato dall'imperatore, anche attraverso il riconoscimento di regolari stipendi ai maestri di retorica, fu peraltro causa di un inevitabile condizionamento dell'attività dei letterati che, come osservato da F. Lucrezi, Leges super principem. La 'monarchia costituzionale' di Vespasiano, Jovene, Napoli 1982, p. 116 ss., furono «esplicitamente chiamati ad allinearsi su posizioni di dichiarato sostegno della casa regnante e della sua linea politica generale», finendo sovente per assumere il ruolo di «intellettuali organici al sistema».

⁹⁶ Dig. 50.5.11.

dell'eccezionalità delle deroghe ammesse nei confronti dell'hospitis suscipiendi munus, onere patrimoniale che, tuttavia, potrebbe altresì essere ricompreso – insieme alla tutela, alla cura e a ogni attività che comporti la fornitura di «cibo, bevande, tetto e cose simili» – tra i munera personalia, quelli, cioè, che si realizzano corporibus, labore, cum sollecitudine animi ac diligentia sollemniter (Dig. 50.4.1.3; Herm., lib. 1 epit.).

Nel tentativo di risolvere la, almeno apparente, discrepanza circa la qualificazione giuridica del *munus* dell'ospitalità, sembra utile cogliere il suggerimento fornito dallo stesso giurista tardo classico, laddove sembra evidenziare la 'flessibilità', almeno al suo tempo, della distinzione tra obbligazioni personali e patrimoniali sulla base di un criterio di 'abitualità', di 'ordinarietà' (*sollemniter*, appunto) delle prestazioni in essi ricomprese, dando in ciò ragione all'opinione che, proprio su questa base, negava la sussistenza di una rigida contrapposizione tra le due categorie di *munera*⁹⁷. In questa prospettiva, infatti, se è indubbio il pregiudizio prettamente economico arrecato dall'adempimento del *munus hospitii* (*in primis* la fornitura – pur solo temporanea – dell'alloggio), non può tuttavia negarsi che esso impegnava il contribuente anche dal punto di vista più specificamente 'personale', essendo a lui co-

⁹⁷ In questo senso, M. Balestri Fumagalli, *I libri singulares di Aurelio Arcadio Carisio*, Istituto Lombardo di scienze e lettere, Milano 1978, p. 77 ss., la quale, richiamando un'intuizione del Solazzi, ritiene che, in Ermogeniano, il discrimine tra *munera personalia* e *patrimonialia* non abbia carattere di 'assolutezza', né di 'immutabilità', fondandosi piuttosto su di una valutazione di 'prevalenza' delle obbligazioni di volta in volta considerate. Sebbene, come osservato dal Piacente, *Aurelio Arcadio Carisio* cit., p. 100, nelle maggiori edizioni critiche del Digesto non compaia l'avverbio *principaliter* – suggerito dall'Autrice in sostituzione di *sollemniter* – è pur vero che tale lezione è presente in una scrittura minore della *Florentina* (F2) come diligentemente indicato dagli Editori, e verificato dalla stessa Balestri Fumagalli (p. 76 nt. 63). In quest'ottica, il «*tertium genus*» di *munera*, ossia quelli misti, non si porrebbe in rapporto di contrapposizione con i precedenti, ma, concepito come una «categoria aperta», varrebbe ad accogliere tutte quelle ipotesi contributive in cui «ad un facere di svariato contenuto possa accompagnarsi o sostituirsi un *dare*».

munque richiesto un non indifferente carico di fatica fisica, sopportazione e vigilanza⁹⁸.

In questa prospettiva, può anzi ritenersi che il generale 'processo di patrimonializzazione' attuato in età tardo imperiale al fine di unificare e migliorare la complessa disciplina concernente il prelievo delle imposte e le relative esenzioni⁹⁹, addossate ormai a «ogni individuo, prescindendosi pressoché totalmente da criteri soggettivi di valutazione, quali *origo* e *domicilium*»¹⁰⁰, non abbia annullato la persistenza di talune incertezze in ordine alla qualificazione di almeno alcune tipologie di imposizioni – tra le quali, appunto, quella dell'ospitalità – alle quale l'introduzione, già da parte di Modestino, della categoria dei *munera mixta* avrebbe cercato di trovare soluzione¹⁰¹.

6. Ospitare gli eserciti

Una specifica declinazione del *munus recipiendi hospitem* sembra costituita dall'obbligo dell'alloggiamento militare

⁹⁸ Si pensi, a titolo di esempio, alla non fruibilità dei locali accessori destinati al ricovero dei cavalli e a tutte le inevitabili prestazioni accessorie connesse all'ospitalità, quali la pulizia e la manutenzione dei locali. Sul punto, V. Giuffrè, '*Iura et arma'*. *Ricerche intorno al VII libro del codice Teodosiano*, Jovene, Napoli 1979, p. 66.

⁹⁹ In proposito, G. Gera, S. Giglio, *La tassazione dei senatori nel tardo im*pero romano, Bulzoni, Roma 1984, p. 50 ss.

¹⁰⁰ Così F. Grelle, I giuristi, il diritto municipale e il Codex Gregorianus, in Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca, Jovene, Napoli 2001, p. 89 ss. Sui concetti di domicilium, origo, incola nel linguaggio giuridico romano di epoca tardo imperiale, ampiamente, M.P. Baccari, Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI, Giappichelli, Torino 1996, p. 79 ss.

¹⁰¹ In proposito, cfr. Piacente, Aurelio Arcadio Carisio cit., p. 98, secondo cui l'introduzione della categoria dei munera mixta avrebbe avuto lo scopo di sciogliere i persistenti dubbi circa la qualificazione di determinate prestazioni, anche al fine dell'individuazione della disciplina applicabile in tema di esenzioni consentendo così «un migliore inquadramento sistematico» della materia (come già sostenuto da B. Santalucia, 'I libri opinionum' di Ulpiano, Giuffrè, Milano 1971, p. 106 ss.).

presso *domus* e residenze private¹⁰² che, nella legislazione tardo imperiale, assume l'emblematica denominazione di «*metatum*», participio sostantivato volto letteralmente a identificare il 'prodotto' delle operazioni compiute dai *metatores*¹⁰³ ma che, in senso traslato, può altresì essere inteso come una *species* della più ampia categoria contributiva dell'ospitalità¹⁰⁴.

A questo fenomeno tanto il codice Teodosiano che quello Giustiniano dedicano un intero titolo¹⁰⁵ («*de metatis*» appunto), con un'attenzione e, come vedremo, una severità che

¹⁰² In questo senso depone la stessa terminologia costantemente impiegata nella legislazione imperiale (*suscipere o recipere hospitem*; *hospitium*; *hospitia*) la quale appare assolutamente sovrapponibile a quella già incontrata nelle fonti classiche con riferimento al fenomeno dell'ospitalità.

¹⁰³ Come si è precisato supra alle ntt. 85 e 86, metatores erano, in origine, gli addetti all'individuazione dei luoghi più consoni per la costruzione dei castra, sui quali poi avrebbero tracciato le tradizionali linee della confinazione. In questo senso, meta indica infatti precipuamente ogni luogo che abbia fines certi. Attestazioni di metatum nel senso di hospitium, aedes o domicilium in D. Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, IV, Akad. Druck - und Verlagsanstalt, Graz 1954, p. 370. Analogo significato va attribuito alla parola epidemetica la quale, affiancata a metata nel codice Giustiniano («de metatis et epidemeticis»), viene tradotta dal Forcellini, Lexicon, II, cit., p. 281, come «domus in urbe aliqua, vel earum domuum partes destinatae pro hospitium aliunde advenientium».

¹⁰⁴ Utili osservazioni in Roda, *Militaris impressio* cit., pp. 229; 233, che giustamente rileva come l'*hospitium* rientrasse pienamente «nella filosofia della prestazione in natura, a un tempo complemento dell'imposizione fiscale e strumento più flessibile e pronto all'utilizzazione delle risorse del contribuente». Di *metatum* come *munus* patrimoniale trattano, espressamente, Gera, Giglio, *La tassazione* cit., p. 83, esplicitando una tesi già abbozzata da M. Humbert, s.v. *metatum*, in *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines*, a cura di Ch. V. Daremberg, E. Saglio, III.2, Librairie Hachette, Paris 1900, p. 1873 ss. Diversamente, Giuffrè, *'Iura et arma'* cit., p. 70, non considera l'ospitalità come una imposizione patrimoniale in senso proprio.

¹⁰⁵ Si tratta in particolare del titolo 8 del settimo libro del Teodosiano e del titolo 40 («de metatis et epidemeticis») del dodicesimo libro del Giustiniano. Altre costituzioni sull'ospitalità si incontrano nel titolo 9 del Teodosiano e nel 41 del Giustiniano («de salgamo hospitibus non praebendo»). Un'utile traduzione, accompagnata da note critiche, delle costituzioni ricomprese nei predetti luoghi è offerta da Giuffrè, 'Iura et arma' cit., p. 65 ss.

solo ad uno sguardo superficiale potrebbero apparire sproporzionate. Un primo fattore per comprendere appieno le scelte della politica imperiale è senza dubbio rappresentato dall'acuirsi, già sul finire del III secolo, delle tensioni ai confini dell'impero, oltre che degli improvvisi focolai di rivolte locali, la cui risoluzione imponeva il rapido e sovente imprevedibile spostamento degli eserciti¹⁰⁶, anche in zone sprovviste di stabili strutture di acquartieramento. Ciò determinò, inevitabilmente, un sempre più massiccio impiego di spazi privati per l'allocazione indiscriminata di militari di ogni ordine e grado, a prescindere dall'occasione di uno stato di guerra¹⁰⁷, militari,

107 La destinazione ad uso militare di abitazioni cittadine già in epoca precedente all'emanazione del Codex Theodosianus è attestata, oltre che da un passo della Historia Augusta relativo all'imperatore Aureliano (Hist. Aug., Aurel. 7.3, su cui infra), ancora da Simmaco, ep. 6.72 e 9.48. Come opportunamente rileva Roda, Militaris inpressio cit., p. 229, l'alloggio presso le abitazioni private doveva, almeno tendenzialmente, riguardare solo i componenti delle unità mobili (comitatienses e palatini), dato che gli effettivi dei reparti stanziali (quali i limitanei), quando non stabilmente acquartierati presso campi fortifi-

¹⁰⁶ La gestione delle 'emergenze' belliche era tendenzialmente risolta attraverso l'impiego delle unità mobili facenti capo al sacer comitatus (così espressamente definito per la prima volta da Caracalla), il quale, comprensivo di un organico di circa 30.000 soldati, sarebbe stato creato in età severiana come esercito mobile di riserva. Esso, ampliato e rinforzato nel periodo dell'anarchia militare anche attraverso l'aggiunta di nuove unità di cavalleria, fu invece verosimilmente ridotto da Diocleziano ad un manipolo permanente di soldati scelti che non doveva superare le 1000 unità per ciascun tetrarca. Fu infine Costantino a decretare lo scioglimento dell'originaria armata che venne scorporata in una serie di truppe mobili d'èlite complessivamente denominate comitatienses. In ogni caso, al nucleo fisso di soldati venivano associati, ove necessario, gruppi consistenti di vexillationes legionarie e ausiliarie, di fanteria e cavalleria, prelevate dalle frontiere, così da moltiplicarne enormemente il numero. Al riguardo, ampiamente, M. Rocco, L'esercito romano tardoantico. Persistenze e cesure dai Severi a Teodosio I, Libreriauniversitaria.it, Padova 2012, pp. 52; 77 ss.; 132 ss.; 143 ss.; 273. Utili riferimenti anche in A.H.M. Jones, Il tardo impero romano (284-602 d.C.), I, Il Saggiatore, Milano 1973, p. 79 ss. (ed. or. The Later Roman Empire 284-602: A social, economic and administrative survey, II voll., Blackwell, Oxford 1964), nonché in E.N. Luttwak, La grande strategia dell'impero romano, Rizzoli, Milano 2010¹⁰, p. 249.

del resto, che contavano ormai tra le loro fila cifre ingentissime di elementi barbari della più diversa estrazione e provenienza, anche in posizioni elevate¹⁰⁸.

Non è allora difficile immaginare quanto la convivenza tra proprietari e ospiti – sovente non equilibrata dal punto di vista numerico (si pensi al caso del *sacer comitatus*¹⁰⁹) e non più bilanciata, come in epoca precedente, da una tendenziale 'omogeneità' di rango¹¹⁰ tra i soggetti coinvolti – si dimo-

cati, trovavano più adeguata sistemazione nelle campagne o presso villaggi nelle vicinanze dei confini.

¹⁰⁸ Come rilevato da Rocco, *L'esercito* cit., pp. 30 ss.; 314 ss. (con ampia bibliografia di riferimento), già la Constitutio Antoniniana che, allo scopo di incrementare l'aerarium militare, aveva sancito l'equiparazione a livello giuridico tra legiones e auxilia, avrebbe ammesso la possibilità di reclutare reparti speciali di barbari dediticii estranei all'impero o qui deportativi, ai quali, peraltro non era riconosciuta la cittadinanza romana. La forma di reclutamento su base fiscale introdotta da Diocleziano mantenne questo «doppio canale di arruolamento, nazionale e barbarico», sino a quando, ai tempi di Costantino, si verificò una vera e propria «svolta epocale» in relazione alla definitiva, generale apertura delle fila dell'esercito all'elemento barbarico, dai soldati semplici fino alle posizioni di comando. A partire da allora, la presenza di barbari nelle armate imperiali, che oscillavano intorno al mezzo milione di uomini, appare in effetti una costante destinata ad un sempre progressivo aumento, anche in forza del radicato pregiudizio della particolare 'ferocia' riconosciuta alle nuove unità militari. L'arruolamento dei barbari nelle militiae fu, d'altra parte, sempre sostenuto dalla propaganda imperiale come risposta ai problemi economici legati alla difesa, avvalorandosi con ciò, ancora una volta, la convinzione di una forte componente utilitaristica alla base di qualsiasi scelta 'inclusiva' da parte dei romani. Parzialmente diversa, al riguardo, la tesi di P. Heather, L'impero e i barbari. Le grandi migrazioni e la nascita dell'Europa, Garzanti, Milano 2010, p. 113 (ed. or. Empires and Barbarians, Macmillan, Oxford 2009), secondo il quale «nulla sta a indicare che nel IV secolo la percentuale degli effettivi dell'esercito di origine germanica fosse aumentata». Convinto, anzi, che sin dai tempi di Augusto almeno una metà dell'esercito romano fosse composta da soldati non romani, soprattutto di provenienza germanica, l'Autore afferma che in età tardo antica si sarebbe verificata una mera «riclassificazione delle unità militari» che avrebbe determinato la progressiva scomparsa della distinzione tra legionari forniti di cittadinanza romana e ausiliari privi della cittadinanza.

¹⁰⁹ Cod. Theod. 7.8.5.9.

¹¹⁰ In realtà il complesso sistema delle esenzioni dal *munus* dell'ospitalità, come rappresentato dalla normativa raccolta nel codice Teodosiano, sembra

strasse problematica, pericolosa e, talvolta, addirittura drammatica.

Notizie come quella riferitaci dall'*Historia Augusta*¹¹¹ a proposito della terribile sanzione dello squartamento inflitta da Aureliano a quel soldato che si era reso colpevole di adulterio con la moglie del proprietario dell'abitazione presso cui alloggiava in qualità di ospite risultavano, verosimilmente, all'ordine del giorno, insieme alle violenze, agli stupri, ai furti, alle risse. L'esasperazione suscitata dal ripetersi di simili abusi sembra, anzi, motivare la missiva inviata dal medesimo impe-

comunque virare verso una certa tutela dei cittadini più facoltosi o titolari di cariche prestigiose, tra i quali i senatori, dispensati dall'obbligo da Cod. Theod. 7.8.1, e i più eminenti tra i prefetti, i magistri equitum ac peditum, i comites constistoriani, e i praepositi sacri cubiculi nei cui confronti la medesima norma introduce una pur limitata deroga. Va. tuttavia, segnalato che la presenza in città del sacer comitatus sospendeva, con effetto immediato, ogni privilegio precedentemente accordato. Al riguardo, S. Giglio, Il tardo impero d'Occidente e il suo senato. Privilegi fiscali patrocinio, giurisdizione penale, ESI, Napoli 1990, p. 83. Un analogo trattamento di favore può cogliersi in favore degli addetti ad attività particolarmente utili o referenziate (si ricorderà la deroga concessa già in età classica a maestri, grammatici, retori, filosofi e medici di cui supra alla nt. 95, almeno in parte confermata da Cod. Iust. 12.41.8 del 427), come i fabbricanti di armi di Antiochia, così equiparati ai 'colleghi' delle altre città (Cod. Theod. 7.8.8), e gli stessi chierici (Cod. Theod. 16.2.8), purché dediti ad una vita onesta e ispirata ai precetti evangelici. In proposito, ampiamente, L. De Giovanni, Il libro XVI del Codice teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa - Stato, M. D'Auria, Napoli 1985, p. 58 ss., che sottolinea come l'accertata indegnità a ricoprire l'ufficio ecclesiastico avrebbe comportato la riduzione del chierico allo stato laicale, con la conseguente sua sottoposizione alle regole, anche fiscali, del diritto comune. Riconduce la specifica esenzione dal munus hospitii al carattere lato sensu assistenziale dell'opera prestata dai chierici, C. Tavolieri D'Andrea, La fiscalità nel mondo antico. Il caso dell'hospitium militum, in «Zeitschrift für antikes Christentum», XI, 2007 (pubbl. 2011), p. 460 ss., la quale non manca di rilevare come, anche in questo ambito, sia possibile scorgere un'attestazione della progressiva assimilazione delle cariche ecclesiastiche a quelle civili.

111 Hist. Aug., Aurel. 7.3. Ûna pena altrettanto terrificante fu inflitta da Macrino (Hist. Aug., Macrinus 12.4) ai due soldati che, per aver insidiato la serva di colui che li ospitava, furono chiusi all'interno di due grossi buoi, squartati per l'occasione, lasciando fuori solo la testa, in modo che potessero parlare tra loro.

ratore al suo luogotenente – forse in quella stessa occasione – nella quale si minacciano di morte i tribuni che non si dimostrino in grado di «tener ferma la mano» dei loro sottoposti, evitando la sottrazione di polli e pecore altrui, il furto di uva e il danneggiamento delle messi, l'indebita pretesa di olio, sale, legna, e pretendendo da loro un contegno corretto nei luoghi ove ricevono ospitalità.

La casa, dunque, rappresenta ancora una volta il fulcro dell'ospitalità, ma dell'antica idea della 'condivisione' non rimane più alcuna traccia, mentre la preoccupazione dei legislatori, astretti tra le ragioni dei proprietari e le irrinunciabili esigenze della difesa, sembra piuttosto essere quella di limitare il più possibile ogni forma di contatto, sia spaziale che personale, tra gli ospiti, punendo in maniera esemplare ogni caso di potenziale 'contaminazione'.

E proprio al fine di 'formalizzare', anche idealmente, questa rigorosa confinazione viene, sorprendentemente, recuperato l'armamentario linguistico e tecnico impiegato, sin da epoca primordiale, per la divisione delle terre, tra cui l'intervento di appositi *mensores* o *metatores*, i quali, attraverso l'impiego dei tradizionali strumenti di misurazione, sono ora chiamati a individuare gli edifici più adeguati alla ricezione degli ospiti e a tracciare su stipiti, mura e strutture edilizie le linee di demarcazione degli ambienti¹¹².

Il comprensibile stato di tensione che doveva agitare i cittadini già nella fase preliminare di scelta delle abitazioni destinate all'ospitalità si coglie nella tendenza, evidentemente assai diffusa, a cancellare materialmente le iscrizioni dei nomi dei futuri ospiti realizzate «per mano dei *mensores*», comportamento punito come *crimen falsi* da Valentiniano, Teodosio e Arcadio nel 393¹¹³.

 $^{^{112}}$ Cod. Theod. 7.8.4 = Cod. Iust. 12.40.1.

¹¹³ Così, ancora, Cod. Theod. 7.8.4.

La corruzione dei funzionari, e degli stessi ospiti, non doveva, del resto, essere un fatto eccezionale se si considera il complicato meccanismo ideato dagli imperatori nel tentativo di evitare iniquità da ambedue le parti (*tam mensorum quam etiam hospitum*)¹¹⁴: diviso l'immobile in tre porzioni equivalenti, si attribuiva al proprietario la prima scelta, rimettendosi all'ospite la decisione sulla seconda, per poi attribuire, ancora al padrone, la terza e ultima parte¹¹⁵. Ulteriori prescrizioni vengono date con riferimento all'organizzazione dei locali adibiti a specifiche funzioni, quali i laboratori destinati al commercio – che dovranno rimanere «vuoti, liberi e difesi da ogni abuso degli ospiti» – e le stalle che, ove non presenti nella porzione assegnata agli ospiti, saranno da ricavarsi «presso i magazzini in relazione al numero degli animali e alla tipologia della casa»¹¹⁶.

Che di mera e transitoria coabitazione dovesse trattarsi, e non piuttosto di convivenza, è d'altra parte espressamente affermato da Onorio e Teodosio laddove ben chiariscono come il beneficio dell'ospitalità non risultasse affatto comprensivo

¹¹⁴ Cod. Theod. 7.8.5 = Cod. Iust. 12.40.2, emanata a Costantinopoli nel 398. La costituzione si conclude con la previsione di severe sanzioni sia a carico dei militari che dei *mensores* che abbiano violato l'ordine imperiale appropriandosi di più di quanto in essa sancito. Allo stesso modo viene sanzionata l'occupazione di luoghi pubblici, quali le sinagoghe (Cod. Theod. 7.8.2) e le residenze ufficiali (Cod. Iust. 12.40.3), determinata dalla malafede dei funzionari.

¹¹⁵ A favore degli *inlustres* è previsto, invece, il godimento della metà dell'immobile stesso il quale dovrà essere diviso secondo la semplice e empirica regola per cui 'uno fa le parti e l'altro sceglie'.

¹¹⁶ Ed ancora nell'ottica di evitare, se non quando strettamente indispensabile, la convivenza tra *militiae* e civili si collocano ulteriori più specifiche statuizioni, come quella volta ad imporre a chi, «forte della propria qualità di militare», disponga tuttavia di una casa propria, di non pretendere ospitalità presso le abitazioni altrui, offrendo anzi accoglienza ai compagni d'arme (*Cod. Theod.* 7.8.5), o, ancora, l'ordine di allocare i soldati, di ritorno da una spedizione o in partenza per una guerra, ai piani terreni delle torri, via via via ultimate, della nuova cinta muraria di Costantinopoli (*Cod. Theod.* 7.8.13). Su quest'ultimo testo, F. Giuffrè, '*Iura et arma*' cit., pp. 70; 72 alla nt. 1.

di ulteriori oneri per il cittadino, nemmeno se finalizzati alla fornitura del mero indispensabile per la sopravvivenza di uomini e animali, invitando anzi gli ospiti a non prolungare senza motivo la loro permanenza, vessando i *praedia* oltre il necessario¹¹⁷. Il principio appare ribadito in ulteriori, molteplici statuizioni¹¹⁸ relative alla gestione delle esigenze quotidiane degli ospiti i quali, forniti di (adeguati) mezzi di sostentamento (*largitiones*) da parte dello Stato¹¹⁹, vengono am-

¹¹⁷ Cod. Iust. 12.40.5.2. La legge, insieme a Cod. Theod. 7.8.7 e 7.8.8, come si dirà in seguito, appare particolarmente interessante nell'attestare l'applicazione del *munus hospitii* anche ai *praedia*.

¹¹⁸ L'obbligo di concedere all'ospite nulla più che un tetto, di cui alle predette costituzioni, induce W. Goffart, *Barbarians and Romans A.D. 418-584. The tecniques of accomodation*, Princeton University Press, Princeton 1980, p. 45 ss., a ritenere che il *munus hospitii* avesse natura personale, non potendo così, in alcun modo, confondersi con l'onere, propriamente patrimoniale, che, nell'opinione dell'Autore, avrebbe costretto i cittadini a provvedere al mantenimento delle *militiae* barbare tramite cessione di una quota delle imposte fiscali. Ma se più sopra si sono già ricordate le incertezze definitorie riguardanti l'obbligo dell'ospitalità, per una più articolata critica di tale complessa ricostruzione, *infra*.

¹¹⁹ In epoca tardo imperiale l'estrema modestia della paga militare vera e propria (stipendium) era compensata da una serie di ulteriori forme di remunerazione, tra le quali le distribuzioni eccezionali in occasione di eventi bellici e i donativi regolarmente versati dall'amministrazione delle sacrae largitiones al verificarsi di determinati eventi legati alle celebrazioni della casa imperiale (per esempio a inizio regno) o a intervalli quinquennali. Oltre a ciò, i soldati godevano di specifiche immunità fiscali – tra le quali lo stesso munus hospitii – in proporzione alla durata del servizio e al corpo di appartenenza, come pure a ricompense in denaro. A partire, quanto meno, da Diocleziano fu d'altra parte confermata per tutte le *militiae* la totalità del rifornimento militare e dell'equipaggiamento (annona), il cui carico fu in quell'epoca inserito in una apposita voce fiscale. La raccolta delle derrate alimentari avveniva più volte l'anno sotto il controllo del prefetto del pretorio, mentre non erano escluse, per gli eserciti in movimento, anche requisizioni forzose ai danni dei provinciali. A partire dalla fine del IV secolo è documentata la prassi di rimpiazzare i rifornimenti dovuti ai soldati con una commutazione in denaro, la quale appare generalizzata nel VI secolo, seppur mai del tutto sostitutiva dell'imposta in natura. In proposito, diffusamente, S. Janniard, L'esercito del tardo impero romano. Dalla tetrarchia a Giustiniano, in Storia d'Europa e del Mediterraneo, diretta da A. Barbero, I. Il mondo antico, sez. III. L'ecumene romana, vol. VII, L'impero tar-

moniti a non pretendere nulla, a questo titolo, dai cittadini, sui quali già grava l'annuale imposta annonaria¹²⁰.

La sostanziale riproposizione del tradizionale principio del 'dare a ciascuno il suo' – a cui si ispira anche la laconica motivazione data da Aureliano al cruento episodio poco sopra ricordato (...annona sua contentus sit... De praeda hostis, non de lacrimis provincialium habeant) – giustifica, agli occhi dei compilatori del Teodosiano, una autonoma collocazione nell'ambito dei due specifici titoli, l'ottavo «de salgamo hospitibus non praestantur» e il nono «ne comitibus et tribunis lavacra praestentur» ove vengono coerentemente riportate le – poche – costituzioni volte a specificare ulteriormente i limiti dell'ospitalità¹²¹, ribadendo il divieto di chiedere legna, olio

doantico, a cura di G. Traina, Salerno, Roma 2010, p. 510 ss. Informazioni anche in Y. Le Bohec, L'esercito: trasformazioni funzionali ed economie locali, in Società romana e impero tardoantico, I, Istituzioni, ceti, economie, a cura di A. Giardina, Laterza, Roma-Bari 1986, p. 449 ss., e in A. Cameron, Il tardo impero romano, il Mulino, Bologna 1993, p. 184 ss. (ed. or. The later Roman Empire: A.D. 284-430, Harvard University Press, Harvard 1993).

¹²⁰ Cod. Theod. 7.9.4, data a Costantinopoli nel 416. Se questa rappresenta la più recente costituzione orientale in tema di hospitalitas, per l'Occidente sembra a me invece trattarsi di Cod. Theod. 7.8.10 (= Cod. Iust. 12.40.5), emanata a Ravenna da Onorio e Teodosio nel 413, e non di Cod. Theod. 7.8.3, pubblicata da Teodosio il Grande il 29 luglio 393, come sostenuto da E. Demougeot, Une lettre cit., p. 29 nt. 21. In ogni caso, una peculiare attenzione per l'hospitalitas militare in Occidente risulta ancora comprovata dalla lettera indirizzata da Onorio, verosimilmente nel 408, a tutti i militari («universis militibus ...»), stanziati presso l'antico castrum di Pamplona, nei cui confronti il beneficio sembra ormai assumere la forma di un atto di riconoscenza (obsequium).

¹²¹ Cod. Theod. 7.9.2 = Cod. Iust. 12.41.1; Cod. Theod. 7.9.3; Cod. Iust. 12.40.6. Sul punto, Giuffrè, 'Iura et arma' cit., p. 71. Come dimostra il caso del dux dell'Euphratensis, punito con la restituzione del doppio di quanto ottenuto, l'arroganza di taluni ufficiali si spingeva talvolta a pretendere, invece dei comuni benefici, la relativa commutazione in denaro (Cod. Theod. 7.11.2). In proposito, Tavolieri D'Andrea, La fiscalità cit., p. 461 ss., che ravvisa in tale episodio una traccia della trasformazione subita dal regime dell'hospitalitas in epoca teodericiana, allorquando il tradizionale meccanismo sarebbe stato autoritativamente sostituito dalla commutazione delle tertiae in denaro.

per l'illuminazione, cuscini, coperte e, persino, bagni caldi¹²², se non quando spontaneamente offerti dal padrone di casa¹²³.

Al difficile (e, verosimilmente, poco efficace) tentativo imperiale di rendere più accetta ai cittadini la gravosa pratica del *metatum*, anche attraverso una anacronistica opera di 'riesumazione del passato' – con i suoi formulari, la sua terminologia, i suoi valori portanti – un contributo importante fu, d'altra parte, fornito dalla stessa chiesa cattolica e dai suoi rappresentanti istituzionali i quali, come dimostra l'emblematico caso di Ambrogio¹²⁴, non esitarono a utilizzare in chiave prettamente politica i grandi principi cristiani di accoglienza e carità, abilmente spacciati quali fondamenti dell'ospitalità militare.

7. Gli 'ospiti' barbari: un confine davvero spezzato?

Come è a tutti noto, la pretesa fine dell'impero romano d'Occidente nel 476 d.C.¹²⁵ sarebbe da porre in relazione con

¹²² Cod. Theod. 7.11.1; Cod. Iust. 12.41.6.

¹²³ Cod. Theod. 7.9.1.

¹²⁴ Per comprendere appieno la sintonia tra potere imperiale e autorità ecclesiastiche in ordine alla inderogabile applicazione del *munus* dell'ospitalità, si dimostra preziosa la lettera inviata, nel 385 d.C., dal vescovo Ambrogio al neoeletto collega, per la diocesi di Trento, Vigilio, la quale, approfonditamente studiata da C. Tavolieri D'Andrea, *Origine militare e fiscale dell'hospitalitas. L'esempio dell'Epistula 62 (19) inviata da Ambrogio a Vigilio di Trento*, in «Zeitschrift für antikes Christentum», XII, 2008, p. 504 ss., testimonia non soltanto «tutte le problematiche sociali» connesse alla gravosa forma di imposizione, ma anche il tentativo di «convalidare» le prescrizioni imperiali con spunti e contenuti tratti dai testi patristici.

¹²⁵ In questa sede non è possibile approfondire l'effettiva portata storica di questo evento, giustamente definito «un canone storiografico e scolastico ormai logoro» da O. Licandro, *L'Occidente senza imperatori. Vicende politiche e costituzionali nell'ultimo secolo dell'impero romano d'Occidente. 455-565 d.C.*, «L'Erma» di Bretschneider, Roma 2012, p. 161, al quale è dunque opportuno rinviare a proposito delle implicazioni, tanto culturali quanto ideologiche e, appunto, storiografiche, riconnesse al 'trauma' della caduta di Roma.

l'ammutinamento di alcuni contingenti barbari di diversa provenienza etnica che, a fronte del rifiuto da parte di Oreste di concedere loro «un terzo di tutte le terre d'Italia»¹²⁶, a somiglianza di quanto già stabilito in favore di altre tribù delle Gallie, scelsero di darsi un re nella persona di Odoacre¹²⁷.

Il riferimento alla misura del terzo quale criterio per l'assegnazione immobiliare appare indubbiamente suggestivo nel richiamare il meccanismo previsto dal codice Teodosiano con riferimento all'acquartieramento dei soldati (*munus hospitii* o *metatum*) attraverso lo schema delle '*tertiae*' ovvero del frazionamento, appunto in tre parti, degli edifici destinati all'ospitalità da attribuire poi, in proporzione variabile, agli ospiti ed ai proprietari. Allo stesso modo, la ricorrenza, nell'ambito della legislazione barbarica, delle parole *hospites, hospitium* e *hospitalitas*¹²⁸ per alludere alla posizione riconosciuta ai guer-

¹²⁶ La rivendicazione delle truppe di Oreste avente ad oggetto terre, piuttosto che denaro, viene collegata alle gravi difficoltà fiscali che avevano colpito l'impero d'Occidente a seguito della perdita dei tributi in Africa nel 439 da P. Porena, L'insediamento degli ostrogoti in Italia, «L'Erma» di Bretschneider, Roma 2012, p. 140, il quale giustamente rileva come l'aspirazione dei combattenti barbari fosse quella di «trasformarsi in un gruppo autonomo di proprietari terrieri, possibilmente affiancando alle rendite agrarie i donativi percepiti dal sovrano in quanto esercito combattente». Sulla misura delle terre effettivamente distribuite ai guerrieri ostrogoti (non certo corrispondenti ad un terzo di tutte le terre d'Italia!), tanto nel caso di Odoacre quanto in quello, di pochi decenni successivo, di Teodorico, ancora Porena, L'insediamento cit., p. 141 ss. Sui luoghi dell'allocazione, spesso individuati sulla base di ragioni strategiche e militari (guardia di ponti e vie di comunicazione, vicinanza ai confini, sorveglianza di vaste aree rurali, oltre che da intenti 'separatisti'), cfr., anche, A. Cavanna, Diritto e società nei regni ostrogoto e longobardo, in Magistra barbaritas. I barbari in Italia, a cura di G. Pugliese Carratelli, Libri Scheiwiller, Milano 1984, p. 355 ss.

¹²⁷ Proc., Goth., 1 [5].1.4-8. Per una sintesi degli eventi culminati nel 476 con l'uccisione di Oreste e la presa di potere di Odoacre, V. Marotta, Dall'impero unitario alla disgregazione, in Storia di Roma, III. L'età tardo antica, 1. Crisi e trasformazioni, a cura di A. Schiavone, Einaudi, Torino 1993, p. 610 ss.

¹²⁸ Tralasciando la testimonianza di cui a *Lex Burg*, 38, ove si tratta di legati stranieri e viaggiatori («*de hospitalitate legatis extraneorum gentium et itineran-*

rieri barbari nei confronti dei cittadini romani, sembra lasciare pochi dubbi circa l'estensione di quel peculiare modello fiscale e militare ad almeno alcune¹²⁹ tra le procedure di sistemazione, entro i confini dell'impero, di interi nuclei di popolazioni germaniche alle quali, tra IV e V secolo, fu attri-

tibus non neganda»), la locuzione hospitalitas – che ha fornito lo spunto alla dottrina contemporanea per inquadrare in un'unica, non del tutto precisa, definizione le molteplici forme di insediamento dei barbari – compare espressamente in Lex Burg. 54.1 per alludere all'ospitalità attribuita («hospitalitas fuerat delegata») al «popolus noster» sui due terzi delle terre e sul terzo degli schiavi e in Lex. Burg. 55.2 («ius hospitalitatis») con specifico riguardo al titolo giuridico del possesso riconosciuto ai barbari. Il termine hospitium è invece menzionato ancora in lex Burg. 54.1, mentre hospites sono definiti i goti da Cod. Eur. 276, per un totale di quattro riferimenti giuridici, ai quali si aggiungono gli ulteriori richiami operati dalle fonti letterarie. In proposito, Goffart, Barbarian cit., p. 162 ss., secondo il quale la terminologia suddetta non avrebbe, peraltro, alcun significato tecnico, risultando piuttosto volta a evocare una generica idea di 'ospitalità' tra cittadini romani e guerrieri barbari.

¹²⁹ D'accordo con P. Porena, La posizione dell'elemento militare nell'Impero romano e i 'regni romano-barbarici', in Civitas, arma, iura. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (secc. III-VIII), Atti del Seminario internazionale Cagliari 5-6 ottobre 2012, a cura di F. Botta e L. Loschiavo, Grifo, Lecce 2015, p. 221 ss., credo che la consapevolezza delle profonde differenze che, tanto sotto il profilo territoriale, quanto temporale e istituzionale, caratterizzarono l'insediamento dei vari gruppi barbari in Occidente e la stessa formazione dei primi regni, appunto, 'romano-barbarici', non esima lo storico dal tentativo di individuare almeno un «aspetto comune» nell'ambito di un fenomeno di tale portata; ed è difficile negare che questo vada identificato con le «innovative e inusitate prospettive di promozione economico-sociale» riconosciute dall'autorità romana all'elemento militare, anche (se non soprattutto) straniero. Il fondato timore di subire devastanti perdite militari (di una sorta di «sindrome di Adrianopoli» parla suggestivamente l'Autore) giocò, in effetti, un ruolo chiave nella nuova politica imperiale di progressiva dislocazione di elementi barbari entro i confini dell'impero, i quali, con il tempo, riuscirono ovunque a trasformare quel primitivo e temporaneo «spazio vitale» in permanente stanziamento territoriale. Per una considerazione delle specifiche e, non di rado, discordanti, dinamiche dei singoli processi insediativi, estremamente proficua risulta la lettura dei saggi contenuti nel volume Expropriations et confiscations dans les royaumes barbares. Une approche régionale, études réunies par P. Porena et Y. Rivière, École française de Rome, Roma 2012, pp. 347.

buita, mediante *foedus*¹³⁰, una certa frazione delle proprietà fondiarie dei provinciali che, precisamente, li ospitavano¹³¹.

130 Come esattamente rilevato da L. Fascione, Cittadinanza romana e barbari d'Occidente, in Ravenna capitale. Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VIII: in memoria di Giovanna Mancini. Atti del Convegno tenuto a Ravenna nel 2016, Maggioli, Santarcangelo di Romagna 2017, p. 60 ss. (al quale rinvio per la precisa ricostruzione dei momenti più salienti delle 'trattative' tra romani e barbari, nonché per i contenuti degli specifici accordi raggiunti), a partire dal 376 d.C., anno dell'attraversamento del Danubio da parte dei goti, ha inizio quella «storia di partecipazione, se non addirittura di 'romanizzazione', che comincia a coinvolgere i territori di Occidente», attraverso la formulazione di trattati che in forme diverse e più o meno concessive «trasformarono molte tribù di barbari da 'popoli di oltre confine' in 'soldati e contadini' abitanti dentro le terre dell'impero». Primo tra questi fu il trattato stipulato da Teodosio nel 382 con i goti tervingi – ossia, sostanzialmente i visigoti – e, forse confermato da Onorio nel 387, a cui fece seguito, nel 418, l'accordo di Costanzo con i goti di Wallia, che furono allocati in Aquitania, e quello verosimilmente attuato da Ezio, tra 426 e 430; per quanto riguarda i burgundi, essi, già stanziati nel 413 da Onorio in Gallia, furono successivamente sistemati, ancora da Ezio, nel 437 nei territori della Belgica per essere poi spostati, da Valentiniano III, in Sabaudia nel 443. Analogo percorso fu verosimilmente seguito per i vandali che, ammessi, tra il 406 e il 412, a stanziarsi negli agri derelicti della Spagna, ottennero nel 442 il diritto di spartirsi con l'imperatore le terre d'Africa, nonché per gli alani che, fino alla loro partenza per l'Africa al seguito di Genserico, furono sistemati nei fondi deserti della Gallia tra il 440 e il 442.

¹³¹ Sebbene l'idea di una connessione tra il *munus hospitii* tardo imperiale e le più recenti formule di allocazione di tribù barbare, avanzata già da E.T. Gaupp, Die Germanischen Ansiedlungen und Landtheilungen in den Provinzen des Römischen Westreiches in ihrer völkerrechtlichen Eigenthümlichkeit und mit Rücksicht auf verwandte Erscheinung der alten Welt und des späteren Mittelalters dargestellt, Josef Max, Breslau 1844, e sottoposta ad approfondito riesame e parziale critica da F. Lot, Du régime de l'hospitalité in «Revue belge de philologie et d'histoire», VII.3, 1928, p. 975 ss., lasci tuttora aperte alcune questioni cruciali, soprattutto in ordine alle concrete modalità del processo di espropriazione e di divisione immobiliare, essa sembra comunque resistere alle pur originali e suggestive contestazioni che le sono state mosse a partire dalla seconda metà del secolo scorso, sulla scia dell'ampia indagine formulata da Goffart, Barbarian cit., 40 ss. [in senso parzialmente analogo J. Durliat, Le salaire de la paix sociale dans les royaumes barbares, in Anerkennung und Integration: Zu den wirtschaftlichen Grundlagen der Völkerwanderungszeit (400-600 d.C.), a cura di H. Wolfram e A. Schwarcz, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1988, p. 21 ss.], secondo il quale il fondamento giuridico

Fu certamente questo il caso di burgundi¹³² e visigoti¹³³ –

delle operazioni condotte in Italia e nelle Gallie in favore dei foederati sarebbe invece da ricercare nella normativa concernente i salari dei soldati e la tassazione dei cittadini, i cui obblighi fiscali sarebbero stati, con il tempo, trasferiti dallo Stato direttamente ai barbari. Le già menzionate tertiae, pertanto, nulla avrebbero a che vedere con le frazioni immobiliari previste nel Teodosiano ma, intese nel senso di professiones, andrebbero invece a indicare le specifiche unità fiscali gravanti sui fondi dei contribuenti. Se già A. Marcone, (in «Athenaeum», LXI, 1983, p. 315) manifestava 'un certo scetticismo' nei confronti della ricostruzione del Goffart, afferma esplicitamente che essa «forzi la lettera del testo in modo inaccettabile» Heather, La caduta cit., p. 509, ss. In questo senso, altresì. B. Wards Perkins, La caduta di Roma e la fine della civiltà, Laterza, Roma-Bari 2008, p. 82 ss. (ed or. The Fall of Rome and the End of Civilisation, Oxford University Press, Oxford 2005), il quale non ritiene superabile il frequente, testuale riferimento a espressioni tipiche del linguaggio agrimensorio. In effetti, soprattutto a seguito dell'approfondita ricerca di Porena, L'insediamento cit., pp. 57; 233, pur incentrata sull'opera di Cassiodoro, non sembra esservi dubbio che termini quali sortes, possessio, praedium, cespes, ager, praedia, agri, ripetutamente nominati nelle fonti letterarie e giuridiche, alludano specificamente a concrete porzioni di terra e non a unità fiscali.

132 Sebbene resti a noi ignoto il fondamento giuridico sottostante le assegnazioni di terre ai burgundi, e la stessa misura degli appezzamenti, di cui al primo accordo con Onorio del 413 (su cui Prosp., chron., 2.740: «Burgundiones partem Galliae propinguantem Rheno obtinuerunt»), come pure di quello, di poco successivo, concluso tra Costanzo e Wallia nel 418 (ancora Prosp., chron., 2.741: «Constantius patricius pacem firmat cum Wallia, data ei ad habitandum secunda Aquitania»), il sistema dell'hospitalitas sembra a me inequivocabilmente attestato da Lex Burg., titoli 54 e 55. Per un'attenta riconsiderazione di tale controversa testimonianza, cfr. I. Wood, L'installation des Burgundes dans l'empire romain. Histoire évenementielle, in Expropriations et confiscations dans les royaumes barbares. Une approche régionale, études réunies par P. Porena et Y. Rivière, École française de Rome, Roma 2012, pp. 69 ss.; 75 ss., secondo il quale essa lascerebbe supporre l'esistenza di (almeno) due diverse modalità di installazione dei barbari, realizzatesi in tempi differenti e difficilmente individuabili, oltre che con rilevanti divergenze dal punto di vista territoriale: da una parte il sistema dell'hospitalitas - corrispondente, con ogni probabilità, ad un momento iniziale e solo temporaneo – e, dall'altra, quello dell'assegnazione di immobili, a sua volta articolato in molteplici e complessi passaggi (le donazioni di Gunderico, di Chilperico, di Gundobado, oltre alle riforme normative contenute nel liber Constitutionum).

¹³³ Come rileva L. Fascione, *Barbari e lavoro della terra in Occidente da Teodosio I (382) a Odoacre (476)*, in «Historia et ius», XI, 2017, p. 3, argomentando sulla base di *Cod. Theod.* 7.8.5 – indirizzata dalla cancelleria di Arcadio e Ono-

che, nelle Gallie, ottennero *hospitalitatis iure* il possesso di due terzi degli agri romani e di un terzo degli schiavi¹³⁴ – nonché, sia pur con maggiori incertezze circa la misura delle assegnazioni, anche di vandali e alani¹³⁵, legittimando così, con valore di precedente, la sfrontata richiesta avanzata dall'e-

rio al *magister officiorum* Osio (anno 398) – è possibile che il regime dell'*hospitalitas* sia stato applicato ai visigoti già in forza del trattato del 397, il quale sarebbe poi servito da modello per i successivi accordi volti a disciplinare non solo gli obblighi militari, ma altresì le «richieste di stanzialità» dei *foederati*, accomunati dal prestare servizio in favore della corona (*«qui nobis militant»*) e, come tali, meritevoli di godere del beneficio. Il regime delineato in molteplici luoghi della legislazione visigota – tra cui *Lex Visig.* 10.1.8 e 9 (*Cod. Eur.* 305); 10.1.16; 10.2.1 (= *Cod. Eur.* 277); 10.3.5 (*Cod. Eur.* 276) – induce anche A. d'Ors, *Estudios Visigoticos.* II. *El codigo de Eurico*, Instituto Juridico Espanol, Cuadernos, 12, Roma, Madrid 1960, p. 173 e nt. 534, ad affermare la generale applicazione della formula dell'ospitalità militare tanto con riguardo a visigoti che burgundi.

134 Secondo l'opinione del d'Ors, *Estudios* cit., p. 173, è possibile che inizialmente la quota assegnata a burgundi e visigoti fosse quella del terzo, in conformità alle regole in tema di *hospitalitas* e alla stessa richiesta avanzata dai *foederati* di Odoacre nel 476, collocandosi solo in età teodericiana il raddoppiamento della misura delle attribuzioni in favore dei barbari. In senso analogo, Jones, *Il tardo impero* cit., pp. 314 ss.; 552 ss., mentre L. Musset, *Le invasioni barbariche. Le ondate germaniche*, Mursia, Milano 1989, p. 272 ss. (ed. or. *Les invasions: les vagues germaniques*, Presses universitaires de France, Paris 1965-1969), motiva la disparità di trattamento tra popolazioni sulla base «dell'importanza numerica dei popoli da ospitare» e «dell'estensione delle regioni loro assegnate per l'acquartieramento».

135 Inizialmente sistemati negli agri derelicti della Spagna (Proc., Vand. 1 [3].3) e, successivamente, trasferiti nel Nordafrica, i vandali ottennero da Genserico l'assegnazione di quote di terra (sortes) in concorrenza con i residenti (Proc., Vand. 1 [3].5.11-15). Sulle modalità dell'insediamento, dapprima attuato mediante accantonamento temporaneo, secondo le regole dell'hospitalitas e solo successivamente al 439, anno dell'occupazione di Cartagine e della conseguente interruzione della dipendenza economica da Roma, convertito in graduale occupazione e ridistribuzione di porzioni immobiliari, P. Todesco, Sortes vandalorum, in Expropriations et confiscations dans les royaumes barbares. Une approche régionale, études réunies par P. Porena et Y. Rivière, École française de Rome, Roma 2012, p. 173 ss. Per quanto attiene alla ripartizione dei territori tra alani e indigeni, essa sembra, invece, attestata da chron. Gall., 124 («...Alani quibus terrae Galliae ulterioris cum incolis dividendae a patricio Aetio traditae fuerant»).

sercito di Odoacre, la quale fu, in effetti, rapidamente e puntualmente esaudita¹³⁶.

Sebbene il trattamento riservato ai soldati barbari – acquartierati in forza delle più o meno coeve disposizioni in tema di *metatum* e mantenuti attraverso le tradizionali risorse annonarie – non si discostasse, almeno all'apparenza, da quello destinato ai componenti delle *militiae* ordinarie¹³⁷, la sua del tutto inusuale applicazione¹³⁸, giocò un ruolo fondamentale nel meccanismo di trasformazione di bande erranti e disarticolate di guerrieri in gruppi etnici tendenzialmente omogenei¹³⁹, stabili e localmente concentrati¹⁴⁰ i quali, sempre

¹³⁶ Proc., Goth., 1 [5].1.4-8. Con riferimento agli ostrogoti di Teodorico, ai quali furono redistribuite, nella medesima proporzione del terzo, le terre sottratte ai soldati di Odoacre, ancora Proc., Goth., 1 [5].1.28. Sulla questione dei rapporti tra le assegnazioni di Odoacre e quelle teodericiane, anche alla luce della complessa testimonianza di Cassiodoro (variae 2.16), P. Porena, Voci e silenzi sull'insediamento degli Ostrogoti in Italia, in Expropriations et confiscations dans les royaumes barbares. Une approche régionale, études réunies par P. Porena et Y. Rivière, École française de Rome, Roma 2012, p. 260 ss.

¹³⁷ In questo senso, Lot, *Du régime* cit., 1009, che osserva come «au début de cantonnement il a pu sembrer ... que rien d'essentiel n'était changé».

¹³⁸ Un reale fattore di rottura con l'istituto del *metatum* fu d'altra parte rappresentato dalla composizione stessa delle unità migranti di cui, accanto ai guerrieri, facevano ormai regolarmente parte anche donne e bambini, al punto da chiedersi, con Heather, *L'impero* cit., pp. 235; 241, se si trattasse di «eserciti o popoli».

¹³⁹ Tenta utilmente di delineare i punti di contatto tra le – tuttora divise – opinioni in tema di identità etnica dei barbari, da lui considerati «popoli potenzialmente in formazione», S. Gasparri, I barbari, l'impero, l'esercito e il caso dei Longobardi, in Civitas, arma, iura. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (sec. III-VIII). Atti del Seminario internazionale Cagliari 5-6 ottobre 2012, a cura di F. Botta e L. Loschiavo, Grifo, Lecce, 2015, p. 91 ss., il quale, sulla base del dato, ormai acquisito, per cui gran parte dei tratti identitari delle popolazioni barbariche si formarono in territorio romano, nega l'esistenza di un «unico blocco etnico-biologico» germanico opposto alla 'romanità' dell'impero, evidenziando, anzi, il profondo legame intercorrente tra i longobardi (ma anche tra le altre popolazioni insediatisi nell'impero) e l'esercito romano.

¹⁴⁰ La definitiva dislocazione di comunità barbare in zone compatte all'interno dell'impero non valeva solo ad esaudire le aspirazioni dei nuovi arrivati

più integrati nelle strutture sociali, politiche e giuridiche romane, riuscirono comunque a mantenere una propria individualità e un proprio senso di appartenenza, dando così l'abbrivo alla formazione dei primi *regna* barbarici¹⁴¹.

Come meglio si dirà, le posizioni meramente possessorie riconosciute agli 'ospiti' barbari vennero, infatti, ad assumere, in un percorso mutevole e graduale – di cui è qui impossibile seguire le tracce, ma comunque concluso già nei primissimi anni del VI secolo – il carattere di veri e propri titoli dominicali aventi ad oggetto le porzioni di fondo sulle quali, a suo tempo, era stata concessa 'ospitalità' 142.

e dei loro *leaders* – oramai determinati a conquistarsi uno spazio, anche fisico, entro i confini della romanità – ma altresì a ottenere un più efficace controllo della mobilità, e quindi della pericolosità delle diverse tribù. Sul processo di formazione degli ordinamenti barbarici innescato dai primi insediamenti territoriali utili riferimenti in A. Marcone, *I regni romano-barbarici. Dall'insediamento all'organizzazione statale*, in *Gli stati territoriali nel mondo antico*, a cura di C. Bearzot, F. Landucci, G. Zecchini, V&P Università, Milano 2003, p. 135 ss.

¹⁴¹ Tale fenomeno sembra in linea con quanto osservato da E. Dovere, 'Militia' e 'ius': una proficua esperienza di ricerca multidisciplinare, in «Rivista di diritto romano», XV, 2015, p. 2, a proposito dell'influenza del diritto e delle istituzioni militari nel «complicato passaggio dal mondo romano tardoantico a quello contrassegnato dalla formazione dei cosiddetti regni romano-barbarici».

¹⁴² L'idea di un 'periodo di transizione' tra la prima fase di acquartieramento dei barbari secondo le regole in tema di hospitalitas e la successiva, effettiva assegnazione di terre, già formulata dal Gaupp, Die Germanischen Ansiedlungen cit., p. 198 ss., è condivisa anche da Musset, Le invasioni cit., p. 275, secondo cui «il diritto dell'ospite barbarico sulla sua sors non assunse se non lentamente un carattere di quasi proprietà» e, più recentemente, da Fascione, Cittadinanza cit., p. 74 ss., con specifico riferimento al problema della cittadinanza e alla conseguente applicazione, anche ai nuovi arrivati, dello ius romanum (così, anche in Barbari cit., 23 nt. 176, ove si ribadisce come, almeno fino alla formazione dei regni barbarici, la titolarità di terre in capo a barbari fosse un'ipotesi del tutto marginale, non essendo «il sistema della cessione del terzo, di case e terre, a titolo di hospitalitas» in grado di intaccare il dominium, ma risultando attributivo solo di possessio temporanea, pari alla durata in servizio). Diversa l'opinione di Porena, L'insediamento cit., p. 152, il quale, muovendo dal titolo di acquisto propriamente dominicale riconosciuto agli ostrogoti fin dal

In questa prospettiva, il pur incontestabile riferimento a 'case', e non a terre, che caratterizza gran parte della normativa contenuta nel Teodosiano in tema di *metatum* – il quale, come si ricorderà, non rappresentava che una specifica declinazione del più ampio *munus hospitii*, ispirata, non a caso, proprio alla disciplina militare fissata per la costruzione dei *castra* nelle campagne – non basta, di per sé, ad escluderne l'applicazione a qualunque edificio, tanto se collocato in ambito urbano che rurale, e, persino, ai fondi¹⁴³, potendosi anzi supporre che la suddivisione, inizialmente riferita alle singole fattorie, abbia solo successivamente coinvolto l'intero complesso dei possedimenti ad esse circostanti¹⁴⁴. Così si desume dal confronto tra le due costituzioni emanate, rispettiva-

^{491 (}o, meglio, dal 476), nega una connessione, quanto meno in termini giuridici, con l'*hospitalitas* tardo antica, volta, all'opposto, a tutelare e a custodire la proprietà privata del cittadino ospitante e a limitare «l'invasione indiscriminata del bene da parte dell'ospite che ne fruiva solo parzialmente e temporaneamente», escludendo «categoricamente qualsiasi passaggio di proprietà dall'ospitante all'ospitato». Tale convinzione, peraltro, non escluderebbe, secondo l'Autore, che l'uso di assegnare temporaneamente la quota di un terzo della proprietà all'ospite – spesso un combattente barbaro – abbia rappresentato, nel corso del V secolo, «un punto di riferimento» nello sviluppo dell'idea dell'esproprio di una frazione del terzo.

¹⁴³ Questa, in particolare, è una delle principali obiezioni mosse dal Goffart, *Barbarians* cit., p. 49 ss. all'idea di una connessione tra il *munus hospitii* tardo imperiale e le molteplici forme di «accomodation» dei barbari. Una convincente critica a tale ricostruzione è stata formulata da M. Cesa, dapprima nella recensione *Hospitalitas o altre 'techniques of accomodation'? A proposito di un libro recente*, in «Archivio storico italiano», XXXX, 1982, p. 546 e, successivamente, mediante approfondito riesame delle fonti, in *Impero tardoantico e barbari. La crisi di militare da Adrianopoli al 418*, New Press, Como 1994, p. 170 ss.

¹⁴⁴ Così, ad esempio, avvenne nel caso di Sidonio Apollinare (*carm.* 12), presso la cui abitazione furono stanziati, nel 456, un gruppo di burgundi, i quali, solo successivamente, ottennero case e parte di terre (*Lex Burg.* 37.7; 40). Il riferimento alle *domus* quale principale oggetto di divisione, come rilevato da Jones, *Il tardo impero* cit., p. 316, avrebbe in effetti almeno in parte limitato la sperequazione dipendente dalle, anche consistenti, differenze di dimensione tra fondi.

mente, la prima da Arcadio e Onorio nel 400, e la seconda da Onorio e Teodosio nel 409 d.C., al fine di escludere dall'obbligo dell'ospitalità i *praedia* e le *domus* confiscate dal potere centrale¹⁴⁵. E sono i medesimi imperatori, da Ravenna nel 413¹⁴⁶, a inserire, tra le condizioni del beneficio (in ogni caso escluso con riguardo alle proprietà sia urbane sia fondiarie spettanti alla corona), la brevità della permanenza, raccomandando agli ospiti un viaggio rapido e continuato, al fine di evitare inutili aggravi ai fondi dei proprietari (... *sit adceleratum iter atque continuum ne ulli liceat residere, ne diuturnitas conmanentium ulla ex parte praedium vexet*).

A distanza di solo qualche decennio, d'altra parte, si collocano le accorate proteste di Simmaco in relazione alle troppo frequenti occupazioni militari dei suoi possedimenti nei pressi di Ostia (*urget Ostiense praedium nostrum militaris in-pressio*), laddove il riferimento all'*hospitalitas* non pare lasciar adito a dubbi¹⁴⁷.

Ma, in ogni caso, non è certo nelle specifiche regole, quanto piuttosto nelle idee ad esse sottostanti che va individuato il reale fondamento della nuove, dirompenti formule di allocazione di genti barbare e, in questa prospettiva, non può ne-

¹⁴⁵ Se, più precisamente, con *Cod. Theod.* 7.8.7, data a Milano, si vieta esplicitamente di entrare, *hospitii gratia*, nei poderi appartenenti al nemico pubblico Gildone – reo di aver appoggiato la rivolta di Magno Massimo in Britannia nel 383 – e per tale ragione acquisiti al patrimonio imperiale, con la legge successiva (*Cod. Theod.* 7.8.9), emanata invece a Cartagine, si estende il predetto ordine a tutte le abitazioni confiscate, ovunque esse si trovino e ciò al fine di poterle più facilmente locare. In proposito, cfr. Giuffrè, '*Iura et arma*' cit., p. 72 s.

 $^{^{146}}$ Cod. Theod. 7.8.10 (= Cod. Iust. 12.40.5.2).

¹⁴⁷ Si tratta delle già ricordate *epistulae* 2.52 e 6.72, risalenti, con ogni probabilità, al 388 d.C., alle quali si aggiunge, ancora in tema di *hospitalitas*, *ep.* 9.48, riferita, peraltro, a *domus* cittadine. Nega che la *militaris inpressio* lamentata da Simmaco sia da considerarsi come una sorta di 'punizione esemplare' per il *crimen maiestatis* a lui addebitato, riconducendola, piuttosto, alla normativa concernente il *metatum* e l'*hospitium*, Roda, *Militaris inpressio* cit., p. 228 ss.

garsi come il paradigma dell'hospitalitas si rivelasse particolarmente adeguato quanto meno dal punto di vista ideologico e culturale¹⁴⁸. Attraverso il recupero di quella specifica forma di 'relazionalità' tra ospitanti e ospiti, profondamente radicata nella tradizione romana, non soltanto in ambito militare, il potere centrale optò, in altre parole, per un approccio, almeno all'apparenza, conservatore e rispettoso dei diritti dei proprietari, dei confini e del generale assetto fondiario, depotenziando i conflitti latenti con i nuovi arrivati ed eliminando il ricorso a confische e a violenze, ma soprattutto sgomberando il campo dalla convinzione per cui i barbari fossero lì per 'diritto di conquista' e non per concessione temporanea¹⁴⁹.

Occultando la reale portata del fenomeno – forse non interamente compreso dagli stessi legislatori – la normativa burgunda mantiene in effetti ancora l'eco di un primitivo mantenimento della titolarità dei fondi in capo ai proprietari, nei cui confronti i barbari vengono considerati come meri ospiti temporanei e, come tali, privi della legittimazione ad agire in giudizio per la verifica dei confini di un fondo posseduto a titolo di ospitalità¹⁵⁰, potendo essi ottenere una eventuale modifica della propria *sors* soltanto a seguito dell'esito della lite intrapresa dai romani¹⁵¹. La radicale diversità tra la

¹⁴⁸ Da questo punto di vista ha senz'altro ragione Goffart, *Barbarian* cit., p. 171, a considerare l'hospitalitas come «a definible social relationship between the affected parties, based on the accepted roles of host and guest».

¹⁴⁹Così, Musset, Le invasioni cit., p. 273.

¹⁵⁰ Lex Burg. 55.2: «quotiens de agrorum finibus, qui hospitalitatis iure a barbaris possidentur inter duos romanos fuerit mota contentio, hospites eorum non socientur litigio, sed romani in iudicio contendentes expectentur, ut cuius barbari hospes evicerit cum ipso postmodum de re obtenta habeat rationem». In proposito, già Lot, Du régime cit., p. 986, sulla base della predetta norma affermava «que le romain soit longtemps encore considéré comme le veritable proprietaire, c'est chose chertain». In proposito, con ampie e persuasive osservazioni, ancora Fascione, Cittadinanza cit., p. 74 ss.

¹⁵¹ Sui caratteri dell'*actio finium regundorum* come concepita dal codice Teodosiano e, in particolare, da *Cod. Theod.* 2.26.2, da cui si evince una precisa

posizione giuridica del barbaro – *hospes* e, quindi, possessore e quella del barbaro – proprietario è, d'altra parte, confermata nel prosieguo della norma¹⁵² ove, al contrario, si ammette all'*actio finium regundorum* il burgundo che abbia ricevuto per intero la terra in forza di *publica largitione*, e cioè di donativo reale. Analogamente, il formale rispetto, anche a fini contributivi¹⁵³, dei tradizionali limiti fondiari contribuisce indubbiamente ad offuscare il sostanziale stravolgimento degli assetti e dei ruoli consolidati.

Lo stesso peculiare modello di *communio*, individuato da Teodorico e dai suoi funzionari al fine di disegnare la rela-

scelta politica volta a prevenire domande strumentali «volte a usurpare porzioni di terreno del confinante» sulla base di pretestuosi motivi di inesattezza dei confini, Vinci, *Fines regere* cit., p. 466.

¹⁵² Lex Burg. 55.5: «sane si ex eiusdem agri finibus quem barbarus ex integro cum mancipiis publica largitione perceperit fuerit contentio cepta, licebit ei, seu pulsatus fuerit, seu ipse pulsaverit, Romano iure contendere».

¹⁵³ Non essendo nelle condizioni di portare un contributo alla spinosa questione riguardante la ripartizione delle imposte fiscali mi limito, al riguardo, a osservare che se Porena, L'insediamento cit., p. 183 ss., in maniera assolutamente congruente all'idea di un'assegnazione in proprietà delle terre agli ostrogoti, parifica questi ultimi ai romani in ordine al carico fiscale imposto sulle rispettive quote (salvo che per le cosiddette tertiae, le quali, destinate al conferimento delle largitiones ai combattenti barbari, non avrebbero gravato sui cittadini), l'accoglimento della tesi che riconosce, almeno inizialmente, una mera situazione possessoria in capo ai nuovi arrivati, impone di ritenere addossato ai soli cittadini romani l'onere fiscale concernente l'intero fondo, pur gravato da ospitalità, anche se, come già ipotizzato da Lot, Du règime cit., p. 989, non è da escludere una qualche forma di sgravio per la parte ceduta. In questo senso anche Musset, Le invasioni cit., p. 275, secondo il quale, almeno presso i visigoti, «il Romano ... è l'unico soggetto a imposta che però viene a gravare solo sulla parte di cui gode ancora i frutti». Pur negando la possibilità di formulare un modello univoco, non solo con riferimento alle diverse forme di insediamenti barbari, ma persino all'interno dello stesso contesto territoriale, propende per una «totale immunità fiscale» quanto meno dei visigoti, recentemente S. Liccardo, Romani e Goti: separati in casa, in «Porphyra», XVI, 2011, p. 18 ss., il quale si spinge a ritenere che, con riferimento allo stanziamento goto in Aquitania, il governo abbia percorso tanto la via dell'assegnazione di terre che quella dell'attribuzione di entrate fiscali.

zione giuridica intercorrente tra romani e ostrogoti – laddove la perdita subita dal cittadino espropriato non era affatto da considerarsi definitiva, potendo la proprietà ricostituirsi in tutta la sua ampiezza ogniqualvolta si fosse verificata un'ipotesi di vacanza della quota assegnata al goto (quale la morte senza lasciar eredi, o la definitiva uscita dalla diocesi italiciana) – è indicativa della volontà di «salvare l'idea che esistesse e fosse sempre operante sul piano del diritto e tale da lasciare una traccia leggibile un tutto originario, cioè la proprietà del cittadino romano, da cui era stata ricavata la quota per l'assegnatario ospite»¹⁵⁴.

La fondatezza di tali rilievi trova conferma nelle ricerche topografiche condotte da Luciano Bosio nei territori friulani¹⁵⁵ e, in particolare, nella zona posta tra Livenza e Tagliamento, dove, ancor oggi esistono il *ciamp a la grande* – che misura 5250 mq. – e il *ciamp a la pizzule* che, con una estensione di 3500 mq., «risulta essere esattamente i due terzi di un campo grande»: se, dunque, il primo resterebbe a testimoniare il primitivo diritto del contadino all'intera sua proprietà, il campo 'piccolo' altro non sarebbe che la parte di terra a lui rimasta in seguito alla cessione in favore dei nuovi arrivati di una quota pari al terzo dell'estensione originaria del fondo, secondo quanto stabilito dalla normativa di cui al codice Teodosiano in tema di *metatum*.

La portata sostanzialmente eversiva nella nuova forma di *hospitalitas* – nulla più che una mera finzione, una sorta di

¹⁵⁴ Con queste parole si esprime Porena, *L'insediamento* cit., p. 46 ss., il quale opportunamente rileva (p. 21 ss.) il mantenimento, non solo dal punto di vista linguistico, del patrimonio agrimensorio romano e dello stesso «paesaggio rurale» in un epoca in cui, certamente, lo stanziamento degli ostrogoti aveva raggiunto una definitiva connotazione in termini di proprietà.

¹⁵⁵ L. Bosio, *La centuriazione dell'agro di Iulia Concordia*, in «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti», CXXIV, 1965-1966, p. 257 s., secondo cui goti, e poi longobardi, riuscirono a inserirsi nella situazione giuridica ed economica romana, «senza stravolgere il sistema catastale antico».

souvenir del passato, come efficacemente notato da Lot¹⁵⁶, – emerge, d'altra parte, prepotentemente nell'applicabilità delle regole in tema di *longi temporis praescriptio* alle situazioni possessorie riconosciute agli ospiti visigoti¹⁵⁷, i quali dunque avrebbero potuto divenire veri e propri *domini* attraverso il decorso, protratto e non contestato, di almeno cinquant'anni¹⁵⁸.

¹⁵⁷ Estremamente preciso nell'individuare la reale sostanza dei rapporti tra romani e goti, sistemati in Italia *in loco hospitum* e, quindi, sulla base di una sorta di *fictio*, appare il controverso frammento di cui a *Cod. Eur.* 276.3, il quale – giudicato «*impossible to interpret*» dal Goffart, *Barbarian* cit., p. 235 – induce invece il d'Ors, *Estudios Visigoticos* cit., p. 173 ss., ad affermare la generale applicazione della formula dell'ospitalità militare che, oltre ai visigoti, avrebbe coinvolto anche i burgundi.

¹⁵⁸ Lex Visig. 10.2.1 (= Cod. Eur. 277): «Sortes Gothicas et tertias Romanorum quae intra L annis non fuerint revocatae, nullo modo repetantur ...». In proposito, Marcone, I regni cit., p. 146 ss., nonché, con ulteriori testimonianze circa la persistenza della tradizionale distinzione tra possesso (attribuito ai barbari) e titolo dominicale (spettante ai romani), Fascione, Cittadinanza cit., p. 73 ss. Indicativo dell'applicazione dei principi romani in tema di prescrizione in favore del possessore che avesse acquistato senza titolo e/o buona fede (su cui cfr. L. Vacca, La riforma di Giustiniano in materia di usucapio longi temporis praescriptio fra concezioni dommatiche classiche e prassi postclassica, in «Bullettino dell'Istituto di diritto romano», XXXV-XXXVI, 1993-1994, p. 146 ss., ora in Appartenenza e circolazione dei beni. Modelli classici e giustinianei, Cedam, Padova 2006, p. 447 ss.), risulta, altresì, il caso portato da Cassiodoro (variae 1.18.1-4) a proposito della lite insorta tra un romano e un barbaro a causa della pretesa illegittima occupazione di un fondo da parte di quest'ultimo. In proposito, O. Licandro, L'irruzione del legislatore germanico, in Legge, uguaglianza, diritto. I casi di fronte alle regole nell'esperienza antica. Atti del convegno (Bologna-Ravenna, 9-11 maggio 2013), «L'Erma» di Bretschneider, Roma 2018, p. 324.

¹⁵⁶ Lot, *Du régime* cit., p. 999. Pur contraria alla teoria dell'*hospitalitas* quale fondamento caratterizzante le diverse forme di allocazione dei barbari, è in effetti costretta a individuare una diversa 'finzione legale' in grado di mascherare, agli occhi della popolazione, la sostanziale rivoluzione dei ruoli tradizionali, H. Sivan, *On foederati, hospitalitas and the Settlement of the Goths in A.D. 418*, in «American Journal of Philology», CVIII, 1987, p. 759 ss., la quale ipotizza che, quanto meno con riferimento all'insediamento dei visigoti in Aquitania, i nuovi arrivati sarebbero stati equiparati, anche in termini di assegnazione di terre, ai veterani. Convincenti obiezioni in proposito, in Cesa, *Impero* cit., p. 170 ss.

Ma al di là delle formule legali, che, come si sa, non risultano troppo difficili da aggirare soprattutto in contesti di disordine e di incertezza giuridica e amministrativa, fu verosimilmente anche attraverso la forza e l'abuso che i nuovi padroni – oramai pienamente inseriti negli stessi circuiti del potere – riuscirono gradualmente a ritagliarsi posizioni di notevole ricchezza e di grande prestigio, destinate a crescere ulteriormente in misura proporzionale al declino della classe dirigente romana¹⁵⁹.

Un percorso, quindi, se non indolore, quanto meno lento e progressivo, che, pur senza nulla togliere ai costi e alle perdite subiti dai romani, avrebbe evitato lo *shock* derivante da un immediato e diretto trasferimento in proprietà delle terre ai barbari. Ciò, d'altra parte, unito al carattere verosimilmente residuale e sussidiario degli espropri, a cui dovette farsi ricorso solo quando non fossero disponibili altre risorse territoriali¹⁶⁰, contribuisce, seppur in parte, a spiegare la almeno

¹⁵⁹ Convinto che «i nuovi signori germanici stabiliti in Italia» abbiano ben presto impiegato il loro potere per aumentare, in maniera più o meno lecita, le loro ricchezze, Ward - Perkins, *La caduta* cit., p. 82, ricorda, tra gli altri, l'esempio dello stesso nipote di Teodorico, Teodato, che, «impadronitosi della maggior parte delle terre della Toscana, non vedeva l'ora di estorcere con la violenza la rimanente parte ai proprietari» (Proc., *Goth.*, 1 [5].3.1, confermato da Cassiodoro, *variae* 4.39 e 5.5.12).

¹⁶⁰ In quest'ottica è ragionevole presumere che l'interesse dello Stato, anche a fini prettamente fiscali, fosse quello di destinare i nuovi arrivati al ripopolamento di terre incolte o abbandonate dai relativi proprietari, spesso costretti a lasciare i propri campi a causa sia della difficoltà di procurarsi manodopera che dell'insostenibile carico contributivo. E se già in epoca dioclezianea, come osservato da V.A. Sirago, *L'agricoltura gallica sotto la tetrarchia*, in *Hommages à Marcel Renard*, II, Latomus, Bruxelles 1969, p. 4 ss., il gravissimo stato di crisi e di sfacelo in cui versavano le campagne galliche appare giustificare la *clementia* dimostrata dai tetrarchi nei confronti dei prigionieri barbari – che, anziché condannati a morte, furono impiegati come coloni nei terreni abbandonati – è quanto meno a partire da Costantino che la presenza stabile di gruppi più o meno ampi di diversa provenienza etnica i quali, per essersi spontaneamente consegnati all'impero (*dediticii, laeti, gentiles*) o in forza di specifici accordi di alleanza (*foederati*), avevano ottenuto la concessione di terre pubbliche o in-

apparente assenza di proteste da parte della popolazione¹⁶¹, o meglio, di quella fetta di popolazione realmente coinvolta nelle operazioni¹⁶².

colte, aumenta in maniera esponenziale. In proposito, ampiamente, L. Cracco Ruggini, I Barbari in Italia, in Magistra barbaritas. I Barbari in Italia, a cura di G. Pugliese Carratelli, Libri Scheiwiller, Milano 1984, p. 24 ss.; Rocco, L'esercito cit., pp. 29 ss.; 313 ss., nonché, con specifico riferimento alla categoria dei laeti - così definiti in quanto restituti alla Romana felicitas? - V. Marotta, Il problema dei laeti. Fonti e storiografia, in Civitas, arma, iura. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (secc. III-VIII). Atti del Seminario internazionale Cagliari 5-6 ottobre 2012, a cura di F. Botta e L. Loschiavo, Grifo, Lecce 2015, p. 117 ss., il quale, ricordando in proposito il pensiero di Max Weber, ravvisa, anche nelle situazioni possessorie a questi ultimi riconosciute, una attestazione della «tendenza a radicare in diritti reali gli obblighi personali di fornire un servizio pubblico». Per l'epoca qui considerata, come ancora rilevato da Liccardo, Goti cit., p. 19, non è affatto da escludere che lo Stato abbia provveduto all'assegnazione ai barbari anche delle terre cosiddette caduca, la cui proprietà era cioè per qualche ragione decaduta, determinandone l'incameramento da parte della corona, e persino di quelle appartenenti all'imperatore (res privatae), dimostrandosi in tal modo «disposto ad un sacrificio, con lo scopo di far accettare ai provinciali le loro perdite fondiarie».

¹⁶¹ La quale per i 'goffartiani', rappresenta un ulteriore motivo di opposizione alla teoria tradizionale. Ma se l'assenza di fonti al riguardo non significa affatto assenza di proteste, va comunque rilevato che l'angoscia e la disperazione dei provinciali appaiono trasparire da diverse testimonianze letterarie, tra le quali vale quanto meno ricordare l'amareggiata constatazione di Sidonio Apollinare (*ep.* 7.7.2), vescovo di Clermont (ceduta ai visigoti nel 475) e capo del movimento di opposizione ai nuovi arrivati, secondo cui «siamo stati fatti schiavi per la sicurezza di altri». Sui 'costi della pace', utilissime considerazioni in Ward - Perkins, *La caduta* cit., p. 83.

162 Considerando da un lato, che in quest'epoca gli unici reali detentori di *villae* e di grandi latifondi erano gli appartenenti alla classe senatoria e, dall'altro, a quanto sarebbe risultata risibile una spartizione dei 'fazzoletti di terra' dei piccoli contadini, si deve concludere nel senso che, paradossalmente, il sistema dell'*hospitalitas* barbarica finisse per penalizzare proprio quei soggetti (i senatori), che risultavano invece favoriti, mediante esenzione, dalla normativa teodosiana. Il costante riferimento delle leggi romano barbariche al confronto tra due unici soggetti (il romano e l'ospite barbaro), lascia peraltro supporre che il rapporto di ospitalità si intrattenesse tra il *dominus* e un singolo signore straniero, a cui erano evidentemente sottoposti i vari membri della famiglia, o del clan, così da realizzare, almeno idealmente, una qualche corrispondenza di rango, e di intenti, tra le parti coinvolte.

Grazie anche ad un'abile propaganda politica, cui non restò estranea – come già si è visto – la stessa chiesa cattolica, l'opzione dell'*hospitalitas* dovette in effetti apparire come l'unica strada percorribile per trasformare i temibili nemici in almeno potenziali alleati, ai quali offrire, in segno di tangibile *obsequium*¹⁶³, la condivisione, non tanto e non solo della stessa 'casa', ma di un'intera e universale 'patria'¹⁶⁴.

La tappa finale di questo lungo e faticoso processo appare magnificamente descritta – in termini retorici – nella celebre

¹⁶³ In questo senso è in effetti testualmente qualificato l'hospitium offerto ai soldati nella già ricordata epistula dell'imperatore Onorio emanata, per l'Occidente, nel 408, ove si sottolinea la strettissima corrispondenza tra la gratitudine dovuta nei confronti dei barbari che si sono prodigati per la salvezza di Roma e il beneficio dell'ospitalità.

¹⁶⁴ Se di Roma quale patria communis e, cioè, giuridica, in contrapposizione a quella germana, o *naturalis*, parla per la prima volta Cicerone (*de leg*. 2.5) con riguardo all'integrazione, nella civitas, di latini e alleati italici all'indomani delle guerre sociali (ma si veda anche Plin., nat. hist. 3.3.39), l'espressione appare superare i suoi limiti originari per estendersi a tutte le città dell'impero già prima dell'emanazione della Constitutio Antoniniana assumendo, come osservato, da V. Marotta, Tre riflessioni sulla cittadinanza: da Roma antica al mondo attuale in «Iuris antiqui historia: an International Journal on Ancient Law», V, 2013, p. 54 ss., una «precisa valenza istituzionale» anche in connessione con l'appellativo di pater patriae riconosciuto al princeps. Il topos, più propriamente ideologico e propagandistico, di una patria comune a «tutti i popoli del mondo», a prescindere dalla formale concessione della cittadinanza (di cui T. Chiusi, Lo straniero come compartecipe dell'esperienza giuridica, in I diritti degli altri in Grecia e a Roma, a cura di A. Maffi e L. Gagliardi, Academia Verlag, Sankt Augustin 2011, p. 42 s., coglie l'indiscutibile «approccio integrativo»), sembra peraltro caratteristico del tardo impero, tanto da essere richiamato in ben sessantaquattro costituzioni del codice Teodosiano (sul punto, J. Gaudemet, Les romains et les 'autres', in La nozione di 'romano' tra cittadinanza e universalità. Atti del II seminario internazionale di studi storici 'Da Roma alla terza Roma', 21-23 aprile, 1982, Edizioni Scientifiche, Napoli 1984, p. 13 nt. 28). Analogamente può rilevarsi con riferimento al duplice significato attribuito in quest'epoca all'espressione populus romanus la quale – secondo le parole di Maria Pia Baccari, Cittadini cit., p. 158 ss. – risulta indicare da un lato il popolo dell'urbs Romae, dall'altro il popolo di tutto l'impero, «in un nesso inscindibile che evoca quello intercorrente tra la Chiesa di Roma e la Chiesa universale».

Laus Liberii di Cassiodoro¹⁶⁵, ove, se è ancora possibile intravvedere le tracce dell'ancestrale valore del 'confine' quale segno insieme fisico e ideale di separazione (necesse est enim, ut inter eos suavis crescat affectos, qui servant iugiter terminos¹⁶⁶ constitutos), esso viene tuttavia abilmente (e utopisticamente) deformato in un potente strumento per realizzare la concordia e l'amicizia tra popolazioni che si trovano a stretto contatto (nam cum se homines soleant de vicinate collidere, istis praediorum communio causam videtur praestitisse concordiae), le quali, pur distinte sul piano 'identitario' e politico¹⁶⁷, si trovano tuttavia unite da una sola, comune volontà (sic enim contigit, ut utraque natio, dum communiter vivit, ad unum velle convenerit). Assolutamente sdrammatizzati appaiono, del resto, i damna patiti dai romani che, da un'limitato' sacrificio (la cessione di parte del fondo), hanno conseguito un più grande vantaggio e, cioè, la sicurezza dell'intera loro proprietà (... amicitiae populis per damna creverunt et parte agri defensor adquisitus est, ut substantiae securitas integra servaretur).

¹⁶⁵ Volta a tessere le lodi del prefetto del pretorio Liberio, incaricato da Teodorico di provvedere alle complesse operazioni relative all'insediamento degli ostrogoti in Italia, l'epistola di Cassiodoro (*variae* 2.16.5), indirizzata al senato, riesce, sia pur con intenti celebrativi, a rendere un quadro efficace dei rapporti tra goti e romani all'indomani del processo di spartizione delle terre. Sui contesti e i contenuti del testo, non resta che rinviare all'esaustiva e completa opera di Porena, *L'insediamento* cit., p. 17 ss. (per ulteriori proposte di traduzione, cfr. Lot, *Du régime* cit., p. 1001 e Jones, *Il tardo impero* cit., p. 314).

¹⁶⁶ Sul significato del sostantivo *termini*, sia nel senso materiale di «cippi di confine» che in quello «morale di rispetto delle regole di coabitazione», ancora Porena, *L'insediamento* cit., p. 31 s.

¹⁶⁷ Valorizza il motivo dell'*utraque natio* quale attestazione di una «insuperabile evidenza della permanenza di due distinti popoli», pur nella comune ricerca di forme utili a consentire la reciproca convivenza, Licandro, *L'irruzione* cit., p. 279 ss., il quale correttamente ravvisa un ulteriore segnale in tal senso nel «doppio binario giurisdizionale» istituito da Teodosio per le liti coinvolgenti, da una parte i goti, e dall'altra i romani.

La storia dell'hospitalitas non sembra destinata ad esaurirsi con la 'fine' dell'impero romano ma, ancora menzionata in epoca bizantina¹⁶⁸, essa sarà riproposta, con mutate sembianze, dalle istituzioni politiche¹⁶⁹ e religiose medievali¹⁷⁰ che, adattandola variamente ai nuovi contesti e alle nuove esigenze, le consentiranno di sopravvivere per molto tempo ancora.

Ma questo è tutto un altro viaggio.

¹⁶⁸ Così in *Cod. Iust.* 12.4.11 (= *Bas.* 57.5.12) ove l'imperatore Zenone dispone una deroga dal *metatum* nei confronti del primiceriato. Al riguardo, G. Ravegnani, *Soldati e guerre a Bisanzio. Il secolo di Giustiniano*, il Mulino, Bologna 2009, p. 72.

¹⁶⁹ Si consideri, solo quale spunto di riflessione, la nota testimonianza di Paolo Diacono, hist. Long. 2.32 e 3.16, ove i longobardi vengono espressamente definiti hospites e, come tali, destinatari della tertia pars frugum. In proposito, S. Gasparri, I barbari, l'impero, l'esercito e il caso dei Longobardi, in Civitas, arma, iura. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (secc. III-VIII). Atti del Seminario internazionale Cagliari 5-6 ottobre 2012, a cura di F. Botta e L. Loschiavo, Grifo, Lecce 2015, p. 99 ss., il quale, pur evidenziando l'opportunità di «non ipotizzare l'esistenza di meccanismi troppo precisi e raffinati» (quali, appunto, l'hospitalitas) per ricostruire quella che fu, innegabilmente una forma ostile di invasione, opportunamente rileva la continuità del «vocabolario militare e fiscale romano» ai fini della (successiva) legittimazione dello stanziamento longobardo in terra italiana. In generale, sulla persistenza della parola hospitalitas nelle fonti medievali, cfr. l'omonima voce in Du Cange, Glossarium cit., p. 239 ss.

¹⁷⁰ Riconnessa al precetto evangelico per cui «ero straniero e mi avete accolto», di cui a Matteo, 25.35, la *cura hospitalitatis* – già inaugurata in epoca tardo imperiale attraverso la creazione di strutture di accoglienza destinate a pellegrini e indigenti – venne inserita tra i doveri primari della chiesa da papa Gregorio Magno, mentre ad essa è dedicato l'intero capitolo 53 della *Regola* di san Benedetto. Sulla declinazione 'cristiana' dell'ospitalità, da intendersi non più come strumento utilitaristico per accrescere la propria rete di conoscenze illustri, ma, al contrario, come mezzo disinteressato di misericordia e generosità verso i derelitti (cfr. Lact., *inst.* 6.12.2), B. Amata, *Immigrazione ed emigrazione di singoli e masse attorno all'Urbe*, in «Index» XLIII, 2015, p. 321 ss.